



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

ORDINARIO N. 28 - 15 LUGLIO 2026

Sommario

Atti parte 1

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Leggi Regionali

Legge regionale 7 luglio 2026 n. 14

Disposizioni per la valorizzazione e la modernizzazione delle edicole. Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico del Commercio)

Legge regionale 7 luglio 2026 n. 15

Interventi a sostegno della partecipazione autonoma delle case editrici abruzzesi a fiere del libro nazionali e internazionali

Legge regionale 7 luglio 2026 n. 16

Disposizioni in materia di sicurezza urbana integrata, prevenzione dei reati predatori e istituzione del Bonus Sicurezza Abruzzo

Legge regionale 7 luglio 2026 n. 17

Istituzione del Premio internazionale "Celestino Award"

Atti parte 2

GIUNTA REGIONALE

Atti della Giunta Regionale

Deliberazione n. 379 del 23.06.2026

ACCREDITAMENTO EX ART. 12 L.R. N. 32/2007 E SS.MM.II. DELL'AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 L. 833/78 DENOMINATO CENTRO RIABILITATIVO POLIVALENTE PRIMAVERA, CON SEDE IN PINETO (TE) DELL'ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGINA E.T.S.

Deliberazione n. 395 del 29.06.2026

PRESA D'ATTO DELL'ADDENDUM DEL 10/12/2025, ALL'ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTO IN DATA 13 LUGLIO 2023 TRA INAIL E LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO N. 2, PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE AGGIUNTIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI

REGIONE ABRUZZO - DPA - DIPARTIMENTO PRESIDENZA - PROGRAMMAZIONE -TURISMO

Avvisi

Avviso

Art. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii - L.R. 7/2024 – “Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino”. – Comunicazione di avvio del procedimento di estinzione ex art. 27 del Codice civile.

Avviso

Art. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii - L.R. 7/2024 – “Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino” – sede nella frazione Casali D’Aschi, Comune di Gioia dei Marsi (AQ). - Comunicazione di avvio del procedimento di estinzione ex art. 27 del Codice civile.

PROVINCIA DI CHIETI

Atti degli Enti locali

ESTRATTO DEL DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO N. 2 del 16.06.2026

Decreto Definitivo di Esproprio N. 2 del 16.06.2026 ha pronunciato in proprio favore l’espropriazione di beni immobili interessati dall’intervento denominato “FSC 2021-2027 – Interventi Locali – Completamento S.P. Villalfonsina – III Lotto

ESTRATTO DEL DECRETO MOTIVATO DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA PROVVISORIA E OCCUPAZIONE D’URGENZA N. 2 DEL 02 LUGLIO 2026

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI STRADE, PONTI E VIADOTTI DISTRETTI 3 E 4 - AREA SANGRO AVENTINO - CUP: D77H20000040002. INTERVENTO - STRALCIO FUNZIONALE SISTEMAZIONE S.P. 133 AL KM 10+600”

ORDINANZA PAGAMENTO SALDI INDENNITA ESPROPRIATIVA N. 3 DEL 02/07/2026

D.M. N. 49/2018 – ANNUALITÀ 2023 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI STRADE PROVINCIALI - DISTRETTO N. 3. REALIZZAZIONE ROTATORIA SULLA S.P. 82 SAN VITO – LANCIANO IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE CON LA S.P. 80 TRAVERSA DI TREGLIO.

COMUNE DI ALANNO

Atti degli Enti locali

Avviso di approvazione

MODIFICA AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE - RETROCESSIONE A ZONA AGRICOLA O VERDE DA PRECEDENTI ZONE CON CARICO URBANISTICO SUPERIORE (escluse le aree destinate a servizi pubblici)

COMUNE DI CEPAGATTI

Atti degli Enti locali

Avviso

Deposito della deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2026 di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori di “Realizzazione marciapiedi in località Buccieri (Via Nazionale)”, invariante al PRG.

Avviso di approvazione

AVVISO DI APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE PRG EX ART. 8 DPR 160/2010 – DITTA SPH GROUP SRL

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA

Atti degli Enti locali

Statuto comunale

Statuto - Approvato con delibere di Consiglio comunale n. 2 del 21.01.2000 e n. 9 del 28.02.2000. Modificato con delibere di Consiglio comunale n. 35 del 30.06.2001 e n. 21 del 10 giugno 2026.

Graduatorie

Graduatoria

BANDO DI CONCORSO GENERALE n.1 ANNO 2025

COMUNE DI MARTINSICURO

Atti degli Enti locali

Avviso di deposito

PROGRAMMA URBANO COMPLESSO (PUC) – INTERVENTO DI INTEGRAZIONE ATTIVITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL CENTRO COMMERCIALE "LA TORRE" IN VARIANTE AL PRG VIGENTE - VILLA ROSA DI MARTINSICURO. ADOZIONE

COMUNE DI ORTONA

Atti degli Enti locali

DECRETO N. 01 DEL 07/07/2026

DECRETO MOTIVATO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA E DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI: MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - DELIBERA CIPE N. 26/2016 - COMPLETAMENTO DELLA "BIKE TO COAST NEL COMUNE DI ORTONA"

CITTÀ DI PESCARA

Atti degli Enti locali

Avviso di approvazione

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 70 DEL 11/06/2026- VARIAZIONE AL PRG EX ART. 33 DELLA LEGGE REGIONALE N. 18/83 SS.MM.II. "NORME PER LA CONSERVAZIONE, TUTELA, TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO".

COMUNE DI GISSI

Graduatorie

Graduatoria

GRADUATORIA DEFINITIVA Bando del 17.07.2024

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Pubblicazioni di interesse regionali

Avviso

Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di rilievo regionale dell'Abruzzo. Proposte di aggiornamento ai sensi dell'art. 68, commi 4-bis e 4-ter, del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 nei Comuni di Pennapiedimonte (CH) e Lanciano (CH).

ARAP ENERGIA AV2 SRL

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura abilitativa semplificata

Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza nominale 9,598 MW e relative

opere di connessione, da ubicarsi nel comune di Avezzano (AQ) in area industriale

VETRERIA VAGNONI S.R.L.

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura Abilitativa Semplificata

Progetto di realizzazione ed esercizio di impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 750kW, la rete di connessione alla rete di E-distribuzione Spa, la posa in opera di una cabina di trasformazione in C.A.V. con vasca e una cabina di interfacciamento e consegna sempre in c.a.v. con vasca nel Comune di Colonnella (TE) in Via Delle Fontanelle snc, nei terreni distinti catastalmente al foglio 29 mappale 86.



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 14

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34, 44 e 45 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 41/2 del 16.6.2026

IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2026 N. 14

**Disposizioni per la valorizzazione e la modernizzazione delle edicole.
Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico del Commercio)**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Per il Presidente
il Vicepresidente
Emanuele Imprudente

Allegati per Legge regionale 7 luglio 2026 n. 14

Articolato

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-07-14/v041-02-signed.pdf>

Hash: c2b70d57e4b86c3ba4f426ac458ba246



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 15

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34, 44 e 45 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 41/3 del 16.6.2026

IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2026 N. 15

Interventi a sostegno della partecipazione autonoma delle case editrici abruzzesi a fiere del libro nazionali e internazionali

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Per il Presidente
il Vicepresidente
Emanuele Imprudente

Allegati per Legge regionale 7 luglio 2026 n. 15

Articolato

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-07-14/v041-03-signed.pdf>

Hash: 1ed5f582cb38cd1784e3e1c53915165c



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 16

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34, 44 e 45 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 41/5 del 16.6.2026

IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2026 N. 16

Disposizioni in materia di sicurezza urbana integrata, prevenzione dei reati predatori e istituzione del Bonus Sicurezza Abruzzo

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Per il Presidente
il Vicepresidente
Emanuele Imprudente

Allegati per Legge regionale 7 luglio 2026 n. 16

Articolato

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-07-14/v041-05-signed.pdf>

Hash: a63bdfa41cd04730cce9c5a6ed268b67



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 17

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34, 44 e 45 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 41/7 del 16.6.2026

IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2026 N. 17

Istituzione del Premio internazionale "Celestino Award"

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Per il Presidente
il Vicepresidente
Emanuele Imprudente

Allegati per Legge regionale 7 luglio 2026 n. 17

Articolato

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-07-14/v041-07-signed.pdf>

Hash: dbfcd9f2c3641a73107b8811c7bf4579



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

DGR n. 379 del 23/06/2026

OGGETTO: ACCREDITAMENTO EX ART. 12 L.R. N. 32/2007 E SS.MM.II. DELL'AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 L. 833/78 DENOMINATO CENTRO RIABILITATIVO POLIVALENTE PRIMAVERA, CON SEDE IN PINETO (TE) DELL'ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGINA E.T.S.



DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	23/06/2026	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	ASSENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 Ufficio Autorizzazione, Accreditamento Istituzionale

OGGETTO: Accreditamento ex art. 12 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. dell'Ambulatorio di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 denominato Centro Riabilitativo Polivalente Primavera, con sede in Pineto (TE) dell'Associazione Focolare Maria Regina E.T.S.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., che disciplina l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private;
- la LRA 31/07/2007, n. 32 e ss.mm.ii. *“Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”*;
- la LRA n. 5 del 10/03/2008, Piano Sanitario Regionale 2008-2010 e, in particolare, gli allegati 2.2 *“Linee guida per la stesura del manuale di accreditamento”* e 2.3 *“Linee guida per la costituzione dell'organismo regionale per l'accREDITamento (O.R.A.)”* le quali definiscono le funzioni dell'O.R.A. mediante il Gruppo di Esperti Regionali per l'AccREDITamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento Regionale per l'accREDITamento (C.C.R.A.);
- l'art. 36 della legge 16/12/2024, n. 193, recante *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”*;
- l'art. 4, comma 7, lett. c), del decreto-legge 27/12/2024, n. 202, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”* convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025, che ha sostituito il comma 7-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18;

RICHIAMATI:

- la DGR n. 591/P del 01/07/2008, pubblicata sul BURA n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;
- il DCA n. 53 del 21.07.2009 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l'AccREDITamento (CCRA), modificata dal DCA n. 39 del 07.07.2010 e dal DCA n. 1 del 31.01.2011 di modifica anche del predetto DCA 39/2010;
- il DCA n. 79 del 22.12.2010 di nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l'AccREDITamento (GERA);
- la DGR n. 596 del 07.08.2018 recante la *“Disciplina per il funzionamento dell'organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)”* così come aggiornata e sostituita integralmente con la DGR n. 83 del 22/02/2021 avente ad oggetto *“Documento Tecnico concernente la nuova ‘Disciplina attuativa per il funzionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante – AccREDITamento e Qualità’. Approvazione”*;

ATTESO che con LRA n. 19/2018 è stato introdotto, nella LRA 32/2007, l'articolo 12-bis *“Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)”* che prevede la costituzione presso l'Agenzia Sanitaria Regionale del nuovo organismo “OTA” e che con DGR n. 83 del 22.02.2021 (*“Documento Tecnico concernente la nuova ‘Disciplina attuativa per il funzionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante – AccREDITamento e Qualità’. Approvazione”*) è stata approvata la disciplina per il relativo funzionamento in sostituzione della precedente DGR n. 596/2018;

VISTO l'art. 35 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 (Legge Finanziaria Regionale 2009) e ss.mm.ii., il quale dispone che *«Le strutture pubbliche e private che alla data del 1° gennaio 2009 erogavano*

prestazioni socio - sanitarie a seguito di "Progetti obiettivo" approvati con provvedimento di Giunta regionale, sono provvisoriamente autorizzate ed accreditate, ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, a continuare ad erogare le stesse prestazioni in attesa di una puntuale ridefinizione della normativa regionale, che consenta alle suddette strutture di accedere all'accREDITAMENTO istituzionale, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e di personale.»;

CONSIDERATO che il Centro Riabilitativo Polivalente Primavera di Pineto (TE) dell'Associazione Focolare Maria Regina, avendo erogato prestazioni socio sanitarie in esecuzione di "Progetti Obiettivo" approvati con provvedimenti della Giunta Regionale antecedenti la data del 1° gennaio 2009 e risultando pertanto provvisoriamente accreditato ai sensi dell'art. 35 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6, si trova in una fase assimilabile a quella delle strutture in accREDITAMENTO predefinitivo di cui all'art. 12 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., come si evince dal DCA n. 51/2013 e dal Piano sanitario regionale 1999-2001 di cui alla L.R. 2 luglio 1999, n. 37;

CONSIDERATO, altresì, che il legale rappresentante della Associazione Focolare Maria Regina Onlus con sede legale in Pineto (TE) ha presentato domanda di accREDITAMENTO definitivo dell'Ambulatorio di riabilitazione ex art. 26 L.833/1978 denominato "Centro Riabilitativo Polivalente Primavera", sito in Pineto (TE), via Oberdan, n. 22, nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 12 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

VISTE:

- l'autorizzazione definitiva all'esercizio ex art. 4, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. rilasciata il 27/12/2012 dal Comune di Pineto (TE) in favore dell'Associazione Focolare Maria Regina, per l'erogazione, tra l'altro, di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della L. 833/78 in regime ambulatoriale nel predetto "Centro Riabilitativo Polivalente Primavera";
- l'autodichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione Focolare Maria Regina E.T.S. sul mantenimento del possesso dei requisiti minimi autorizzativi, trasmessa dal SUAP del Comune di Pineto (TE) (TRASMISSIONE PRATICA N. 90003250678-09012026-1313 - SUAP 3752 - 90003250678 ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGINA E.T.S.) e acquisita agli atti con prot. n. RA/ 0009081/26 del 13/01/2026;

EVIDENZIATO che con nota prot. n. RA/0498140/25 del 17/12/2025 il Servizio AccREDITAMENTO e Accordi contrattuali ha chiesto alla ASL 04 di Teramo di trasmettere la Convenzione sottoscritta con il Centro Riabilitativo Polivalente Primavera di Pineto nell'ambito dei Progetti Obiettivo regionali;

RILEVATO che, secondo quanto stabilito nello schema di Convenzione allegato alla Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Teramo n. 1210 del 20/12/2012, trasmessa con nota della stessa ASL prot. n. 0102769/25 del 22/12/2025, il suddetto Centro Riabilitativo è da considerarsi provvisoriamente accreditato per una capacità produttiva massima giornaliera di n. 50 prestazioni ambulatoriali individuali e n. 30 prestazioni domiciliari, per prestazioni sanitarie riabilitative (fisiche, psicologiche, sensoriali, motorie, logopediche, cognitive, etc.) di cui all'art. 26 della legge n. 833/78;

VISTA la nota prot. n. RA/0004754/26 del 08/01/2026 con la quale il Servizio AccREDITAMENTO e Accordi contrattuali ha avviato presso l'OTA le verifiche sul possesso dei requisiti di accREDITAMENTO definitivo del Centro Riabilitativo Polivalente Primavera, con sede in Pineto (TE) dell'Associazione Focolare Maria Regina E.T.S.;

PRESO ATTO del parere tecnico Prot. n. 294 del 23/03/2026 (acquisito internamente in pari data con Prot. n. RA/0117576/26), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con cui l'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, in esito alle verifiche condotte dall'OTA e alle decisioni assunte dal C.C.R.A., si è espressa positivamente per il rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo di base, ex art. 12, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., dell'Ambulatorio di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 denominato Centro Riabilitativo Polivalente Primavera, con sede in via Oberdan n. 22, Pineto (TE) dell'Associazione Focolare Maria Regina E.T.S., relativamente ai requisiti A delle seguenti parti del Manuale di AccREDITAMENTO:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI
- 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE
2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO
- 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)
5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI
- 5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA

per l'erogazione delle seguenti prestazioni:

n. 50 prestazioni ambulatoriali individuali e n. 30 prestazioni domiciliari;

RITENUTO di rilasciare, in favore dell'Associazione Focolare Maria Regina E.T.S., l'accreditamento definitivo del suddetto Ambulatorio di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 in Pineto (TE), per una capacità produttiva massima giornaliera di n. 50 prestazioni ambulatoriali individuali e di n. 30 prestazioni domiciliari;

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii., *“L'accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile, nei termini e alle condizioni previste dal Bando approvato dalla Giunta regionale, su domanda del rappresentante legale. La richiesta è corredata, in ogni caso, di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. L'accreditamento è rinnovato dalla Giunta Regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni alla ricorrenza dei requisiti previsti dal bando, verificati secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale e tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal Manuale di accreditamento condotte dall'Organismo Tecnicamente Accreditante di cui all'art. 12 bis. In caso di esito negativo, la Giunta dispone il diniego del rinnovo dell'accreditamento.”*;
- ai sensi dell'art. 7, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. il Dipartimento Sanità può chiedere in ogni momento la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento attraverso i soggetti istituzionalmente preposti e l'Organismo Tecnicamente Accreditante;

EVIDENZIATO che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali, attesta che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e che, pertanto, è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”* e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità attesta la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt.23 e 24 della L.R.77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

CON I VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. **DI PRENDERE ATTO** del parere tecnico Prot. n. 294 del 23/03/2026, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con cui l'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, in esito alle verifiche condotte dall'OTA e alle decisioni assunte dal C.C.R.A., si è espressa positivamente per il rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo di base, ex art. 12, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., dell'Ambulatorio di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 denominato Centro Riabilitativo Polivalente Primavera, con sede in via Oberdan n. 22, Pineto (TE) dell'Associazione Focolare Maria Regina E.T.S., relativamente ai requisiti A delle seguenti parti del Manuale di AccredITamento:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

- 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

- 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

- 5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA

per l'erogazione delle seguenti prestazioni:

n. 50 prestazioni ambulatoriali individuali e n. 30 prestazioni domiciliari;

2. **DI RILASCIARE**, in favore dell'Associazione Focolare Maria Regina E.T.S., l'accREDITAMENTO definitivo del suddetto Ambulatorio di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, con sede in via Oberdan n. 22, Pineto (TE), per una capacità produttiva massima giornaliera di n. 50 prestazioni ambulatoriali individuali e di n. 30 prestazioni domiciliari;

3. **DI PRECISARE** che:

- ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accREDITATO non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii., *“L'accREDITAMENTO ha durata quinquennale ed è rinnovabile, nei termini e alle condizioni previste dal Bando approvato dalla Giunta regionale, su domanda del rappresentante legale. La richiesta è corredata, in ogni caso, di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accREDITAMENTO e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. L'accREDITAMENTO è rinnovato dalla Giunta Regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni alla ricorrenza dei requisiti previsti dal bando, verificati secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale e tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal Manuale di accREDITAMENTO condotte dall'Organismo Tecnicamente AccREDITANTE di cui all'art. 12 bis. In caso di esito negativo, la Giunta dispone il diniego del rinnovo dell'accREDITAMENTO.”*;
- ai sensi dell'art. 7, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. il Dipartimento Sanità può chiedere in ogni momento la verifica del possesso dei requisiti di accREDITAMENTO attraverso i soggetti istituzionalmente preposti e l'Organismo Tecnicamente AccREDITANTE;

4. **DI PRECISARE**, altresì, che l'accREDITAMENTO di cui al presente provvedimento non comporta obbligo per l'Amministrazione alla contrattazione con l'erogatore, in quanto l'attribuzione del tetto di spesa richiede che si tenga conto della programmazione economica e dei vincoli che ne possono derivare;

5. **DI DARE ATTO** che dalla presente Deliberazione non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

6. **DI STABILIRE** che il presente provvedimento sarà notificato al rappresentante legale dell'Associazione Focolare Maria Regina E.T.S. e trasmesso alle AA.SS.LL. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;
7. **DI DEMANDARE** al Servizio competente la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Pierpaolo Filograsso
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Vacante

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Camillo Odio
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato: All 1 ASR 294-26 Centro Riabilitativo Primavera.pdf

Impronta B9FC29F4C7986E5C97E379393DA41E93A02602B924CABD994286792272CAE9DB



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

A pag. 3, al secondo capoverso introdotto da "DATO ATTO che", prima delle parole "il Direttore del Dipartimento Sanità", ADDE "il Dirigente del Servizio proponente e". A pag. 3, al secondo capoverso introdotto da "DATO ATTO che", DELE "attesta" ADDE "attestano". N. 3 postille approvate dalla Giunta regionale. Il Segretario della Giunta regionale Dott. Marco De Santis

**RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 23/06/2026 12:36:23
Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031

(Firmato digitalmente da)
MARCO DE SANTIS
SEGRETARIO

Data: 23/06/2026 13:06:06
Nr. di serie certificato: 34886817878834751223301030909287079135

Allegati per Deliberazione n. 379 del 23.06.2026

All 1 ASR 294-26 Centro Riabilitativo Primavera

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-07-14/all1asr294-26centroriabilitativoprimavera-signed.pdf>

Hash: a0cbc20e79a4cc9cf85363ce4c634ffe



**DPH DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SEDE PESCARA
DPH012 SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PASSIVE DEL LAVORO
DPH012004 UFFICIO CRISI AZIENDALI**

DGR n. 395 del 29/06/2026

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ADDENDUM DEL 10/12/2025, ALL'ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTO IN DATA 13 LUGLIO 2023 TRA INAIL E LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO N. 2, PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE AGGIUNTIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA INAIL E LA CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME, DEL 14 LUGLIO 2023.



DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	29/06/2026	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



**DPH DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SEDE
PESCARA
DPH012 SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PASSIVE DEL LAVORO
DPH012004 Ufficio Crisi aziendali**

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ADDENDUM del 10/12/2025, ALL'ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTO IN DATA 13 LUGLIO 2023 TRA INAIL E LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO N. 2, PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE AGGIUNTIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA INAIL E LA CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME, del 14 luglio 2023.

LA GIUNTA REGIONALE

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Regolamento Delegato UE 2023/1676 (tabella 3a) che integra gli artt. 94 e 95 del Regolamento generale (UE) 1060/2021 in tema di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi ed in particolare l'UCS per la formazione per occupati;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 57, del 31/01/2025, parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 442, del 09/07/2025, recante "DISCIPLINA DI ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI CHE EROGANO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO NELLA REGIONE ABRUZZO APPROVATA CON D.G.R. N. 57 DEL 31/01/2025 – MODIFICHE VOLTE ALLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA.";
- il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; - D. Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale";
- la Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
- la Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183";
- delle Leggi e norme statali e regionali vigenti in materia di formazione, istruzione e politiche attive del lavoro.
- la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, che attribuisce all'INAIL compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione e il

compito di svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, ed in particolare l'art 9;

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), n. 326 del 20 dicembre 2022 di approvazione dei criteri generali per l'elaborazione di una procedura di finanziamento per la realizzazione di interventi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei contesti produttivi finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 127 del 19/06/2023 dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, (INAIL), che approva lo schema di Accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di durata triennale, avente ad oggetto la promozione di una campagna nazionale di rafforzamento della formazione prevista dalla normativa vigente, quale occasione per supportare la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e favorire un concreto trasferimento di conoscenze, a sostegno della consapevolezza dei rischi, per l'adozione delle più corrette misure di prevenzione, attraverso la realizzazione sui territori regionali di interventi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro di carattere aggiuntivo rispetto a quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011;
- l'approvazione in data 21 giugno 2023 del suddetto schema di Accordo Quadro in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- l'addendum, sottoscritto in data 10/12/2025, all'Accordo Quadro di collaborazione sottoscritto in data 13 luglio 2023 tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con il quale è stato stabilito quanto segue *“L'art. 8 dell' Accordo Quadro di Collaborazione tra l'INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, stipulato in data 13 luglio 2023, di cui in premessa, è modificato come segue: Il presente accordo di collaborazione entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e ha durata quadriennale. Le attività formative previste dal presente Accordo dovranno essere realizzate nel corso del quadriennio 2023-2026”*;
- la D.G.R. n. 80 del 07/02/2024, ad oggetto “adesione della regione abruzzo all'accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la conferenza delle regioni e delle province autonome per la promozione di una campagna nazionale di rafforzamento della formazione prevista dalla normativa vigente, quale occasione per supportare la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso la realizzazione sui territori regionali di interventi formativi di carattere aggiuntivo rispetto a quanto previsto dagli accordi stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221 e del 7 luglio 2016, n. 128”.
- la D.G.R. n. 168 dell'8/03/2024 che ha approvato la variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026, in termini di competenza e cassa, disponendo, tra le altre, l'iscrizione nel bilancio stesso delle risorse finanziarie, pari ad € 335.994, 00, per l'attuazione dell'accordo quadro di collaborazione tra INAIL e Conferenza delle Regioni e Province Autonome;
- la D.G.R. n. 252 del 09/05/2024, con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico, ad oggetto “avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi alla realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in attuazione dell'accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la conferenza delle regioni e province autonome del 14 luglio 2023”.
- La Determinazione dirigenziale DPG020 n.45 del 22/05/2024 ad oggetto “avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi alla realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in attuazione dell'accordo quadro di collaborazione accordo INAIL e la conferenza delle regioni e province autonome – approvazione dell'avviso per il finanziamento interventi formativi – nomina rup e prenotazione impegno di spesa cup c92c24000140001”.
- La Determinazione dirigenziale DPG020 n. 124, del 27/08/2024, ad oggetto “avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi alla realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in attuazione dell'accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la conferenza delle regioni e province autonome – accertamento entrate” Con la quale è stato autorizzato il Servizio Entrate DPB006 ad accertare ed incassare sul capitolo di entrata n. 43084/1, di nuova istituzione, denominato “accordo di collaborazione tra INAIL e Regioni”, la somma di € 335.994, 00.

- la Determinazione Dirigenziale DPH012 n. 176 del 30/12/2024, che ha approvato la graduatoria dei beneficiari degli interventi, per un impegno complessivo di spesa pari a € 89.629,60 e che pertanto le risorse finanziarie residue ammontano a € 246.364,40;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 130, del 20 marzo 2026, con la quale si è provveduto ad iscrivere in bilancio le risorse residue a disposizione della Regione Abruzzo, pari ad € 246.364,40, nel capitolo di spesa in entrata n. 43084/1 e di uscita n. 53084/1, con la denominazione “Accordo Quadro di collaborazione tra INAIL e Regioni”;

Considerato che gli investimenti previsti nel PNRR impegnano le Istituzioni nazionali e regionali preposte ad adoperarsi anche per il rafforzamento delle politiche di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con l’obiettivo di ridurre e/o eliminare i fenomeni infortunistici in tali ambiti lavorativi;

Considerata la rilevanza di promuovere programmi formativi per una più efficace diffusione della cultura e dei valori della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso la realizzazione sui territori regionali di interventi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro di carattere aggiuntivo rispetto a quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011;

Visto il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. che attribuisce all’INAIL compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;

Visto l’art. 15 della legge 241/1990 che consente alle Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare “lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale DPH012 n. 176 del 30/12/2024, che ha approvato la graduatoria dei beneficiari degli interventi, per un impegno complessivo di spesa pari a € 89.629,60 e che pertanto le risorse finanziarie residue ammontano a € 246.364,40;

Preso atto dell’addendum, sottoscritto in data 10/12/2025, all’Accordo Quadro di collaborazione sottoscritto in data 13 luglio 2023 tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con il quale è stato stabilito quanto segue *“L’art. 8 dell’ Accordo Quadro di Collaborazione tra l’INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, stipulato in data 13 luglio 2023, di cui in premessa, è modificato come segue: Il presente accordo di collaborazione entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e ha durata quadriennale. Le attività formative previste dal presente Accordo dovranno essere realizzate nel corso del quadriennio 2023-2026”* – (**Allegato n.1** - parte integrante e sostanziale del presente atto).

Considerato che: gli Interventi formativi, da svolgersi nel quadriennio 2023-2026, devono essere articolati tenendo conto del Catalogo degli interventi formativi di cui all’allegato all’Accordo quadro di collaborazione tra l’INAIL e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, del 13 luglio 2023, composto da specifici moduli aventi standard comuni in termini di obiettivi, contenuti, durata e metodologie, a garanzia di qualità e uniformità territoriale, di carattere aggiuntivo rispetto a quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni 21 dicembre 2011 che stabiliscono puntualmente i contenuti della formazione obbligatoria per le figure del sistema prevenzionale, tra le quali i lavoratori e i preposti;

Rilevata l’importanza dell’iniziativa per il territorio regionale, per il rafforzamento, attraverso la formazione in materia della sicurezza dei luoghi di lavoro, del grado di conoscenza specialistica dei temi previsti a livello di normativa unionale, nazionale, ex D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche in considerazione dell’attuazione degli interventi a valere sul PNRR;

Considerato che:

- con Deliberazione di Giunta regionale n. 130, del 20/03/2026, si è provveduto ad iscrivere in bilancio le risorse residue della Regione Abruzzo, pari ad € 246.364,40, nel capitolo di spesa in entrata n.43084/1 e di uscita n. 53084/1, con la seguente denominazione “Accordo Quadro di collaborazione tra INAIL e Regioni”;
- si è provveduto a predisporre lo schema di avviso pubblico denominato **“AVVISO PUBBLICO N. 2 - PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI**

FORMAZIONE AGGIUNTIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA INAIL E LA CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME" (Allegato n. 2 – parte integrante e sostanziale del presente atto);

- nell'ambito dell'Accordo quadro di collaborazione tra l'INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'avviso è rivolto alla concessione di finanziamenti per progetti di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro a favore di imprese coinvolte nella realizzazione di appalti finanziati con il PNRR;
- per l'attuazione del presente Avviso sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad € 246.364,40, interamente finanziate dall' INAIL, a valere sul bilancio regionale 2026-2028, iscritti nel capitolo di spesa in entrata n. 43084/1 e di uscita n. 53084/1, giusta Deliberazione di Giunta regionale n. 130, del 20.03.2006, con riserva di integrazione delle suddette risorse con eventuali ulteriori fondi che si rendessero disponibili;
- L'Avviso pubblico, il cui schema viene approvato con il presente atto, sarà pubblicato a cura del Servizio Politiche Attive e Passive del Lavoro-DPH012, del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive, cui si demandano i successivi adempimenti attuativi;

Dato atto che:

- la Dirigente del Servizio Politiche Attive e Passive del Lavoro, competente nella materia trattata nella presente proposta; ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e s.m.i., apponendo la sua firma sul presente provvedimento;
- il Direttore del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e s.m.i., apponendo la sua firma sul presente provvedimento;

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e s.m.i.;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate di:

1. **prendere atto** dell'addendum, sottoscritto in data 10/12/2025, all'Accordo Quadro di collaborazione sottoscritto in data 13 luglio 2023 tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con il quale è stato stabilito quanto segue "*L'art. 8 dell' Accordo Quadro di Collaborazione tra l'INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, stipulato in data 13 luglio 2023, di cui in premessa, è modificato come segue: Il presente accordo di collaborazione entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e ha durata quadriennale. Le attività formative previste dal presente Accordo dovranno essere realizzate nel corso del quadriennio 2023-2026*" - (Allegato 1 alla presente Deliberazione e parte integrante e sostanziale);
2. **approvare** lo schema di avviso pubblico denominato "*AVVISO PUBBLICO N. 2 - PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE AGGIUNTIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA INAIL E LA CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME"* (Allegato 2 – parte integrante e sostanziale del presente atto), rivolto alla concessione di finanziamenti per progetti di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro a favore di imprese coinvolte nella realizzazione di appalti finanziati con il PNRR, in attuazione dell'ADDENDUM di cui al punto 1 della presente D.G.R. - (Allegato 2 alla presente Deliberazione e parte integrante e sostanziale);
3. **dare atto** che, per l'attuazione del presente Avviso sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad € 246.364,40, interamente finanziate dall' INAIL, a valere sul bilancio regionale 2026-2028, iscritti nel capitolo di spesa in entrata n. 43084/1 e di uscita n. 53084/1, giusta Deliberazione di Giunta

Regionale n. 130, del 20/03/2026, con riserva di integrazione delle suddette risorse con eventuali ulteriori fondi che si rendessero disponibili;

4. **demandare** al Servizio Politiche Attive e Passive del Lavoro-DPH012, del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive, i successivi adempimenti attuativi, tra cui la pubblicazione dell'Avviso pubblico, il cui schema viene approvato con il presente atto e i relativi allegati.
5. **disporre** la pubblicazione della presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sui siti web e .



**DPH DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SEDE PESCARA
DPH012 SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PASSIVE DEL LAVORO
DPH012004 UFFICIO CRISI AZIENDALI**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Gabriella Toscano
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Renzo Iride
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPH012 SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PASSIVE DEL LAVORO
Antonella Azzariti
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPH DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SEDE PESCARA
Germano De Sanctis
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A06 Attività produttive (Industria, Commercio, Artigianato); Ricerca industriale; Lavoro.
Tiziana Magnacca
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato: Allegato 1_Addendum Accordo Inail e CR_def-.pdf
Impronta 94DDC529CD9D8C2F9F71D6A750FB406604052E8967997F448B94A53BF0854806

Nome allegato: Allegato 2_AVVISO PUBBLICO N.2 - PROGETTI SICUREZZA INAIL_REGIONE_DEFINITIVO - 09_06_2026 - ore 15_.pdf
Impronta DB9C22E0A2881B86DA9BEBBC204C8BC5DBB48B3BAB25038F71C67DF2D19D8E6D

Nome allegato: Determinazione Dirigenziale DPG020_45 del 2024 .pdf
Impronta B792BEFC66283750583953E0CAFE7CE40BFB320F5C06FE4BC4F2797E1783E339

Nome allegato: Determinazione Dirigenziale DPG020 _124 del 2024_signed_glifo.pdf
Impronta DEBB541B499C3B6DF152FB78558B7C23C0770A29B51C5F17E4C44561C5CE71C6

Nome allegato: Determinazione Dirigenziale DPH012_176 del 2024 .pdf
Impronta B1D4C8F2F534F3963830D66734E20ACAEBA0A72DBEF8DFF12BAD3FF09C157260

Nome allegato: All.1_DD DPH012 176_24 Crono_fin_Accordo Inail.pdf
Impronta 546B75099CE61D5C5A4D31FC79934504FF38B8DD4D60A7D577DAF3CC6590C9C6

Nome allegato: ALL B D D DPG020n 45 del 2024 All.B_Crono_fin_Accordo Inail.pdf
Impronta 42676B439B4C8336C7CE269A3816030F98A091F433C143A2AD38C35CE4BF8B6F

**RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

**DPH DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SEDE PESCARA
DPH012 SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PASSIVE DEL LAVORO
DPH012004 UFFICIO CRISI AZIENDALI**

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO

PRESIDENTE

Data: 29/06/2026 18:44:42

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031

(Firmato digitalmente da)

MARCO DE SANTIS

SEGRETARIO

Data: 29/06/2026 21:06:24

Nr. di serie certificato: 34886817878834751223301030909287079135

Allegati per Deliberazione n. 395 del 29.06.2026

Allegato1_AddendumAccordoInaileCR_def

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-07-14/allegato1-addendumaccordoinailecr-def.pdf>

Hash: ed150060b53139e964cd7921c792ed4e

Allegato2_AVVISOPUBBLICON.2-PROGETTISICUREZZAINAIL_REGIONE_DEFINITIVO-09_06_2026-ore15

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-07-14/allegato2-avvisopubblicon-2-progettisicurezzainail-regione-definitivo-09-06-2026-ore15.pdf>

Hash: 5040b4ab829c24fc6ab4f4abe9f18778

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA – PROGRAMMAZIONE - TURISMO*****Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale****Ufficio formalizzazione atti. Atti monocratici. Personalità giuridica*

Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila

tel. 0862/363284 – 0862/363609

Spett.le **“Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino”**
Gioia dei Marsi (AQ)

**OGGETTO: Art. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii - L.R. 7/2024 – “Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino”.
– Comunicazione di avvio del procedimento di estinzione ex art. 27 del Codice civile.**

Premesso che l’“Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino” con sede in Gioia dei Marsi:

- è stata costituita in data 05/12/1961 con atto pubblico a rogito del Notaio Dr. Giovanni Stornelli, Rep. n. 41226 racc. n. 7396, a cui risulta allegato, sotto la lettera “B”, lo Statuto della Associazione medesima;
- è stata iscritta in data 10/11/1962 al n. 7 del Registro delle persone giuridiche di diritto privato detenuto dal Tribunale dell’Aquila;

Preso atto che:

- con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 361/2000 è avvenuto il trasferimento delle competenze a detenere il registro delle persone giuridiche di diritto privato dai Tribunali alle Prefetture/Regioni, con il conseguente trasferimento alla Regione Abruzzo, per quanto di competenza, dei fascicoli degli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali;
- il Tribunale dell’Aquila con nota prot. n. 231/27 del 22.03.2001, in atti al prot. n. 3475 del 23.03.2001, ha trasmesso, ai sensi dell’art. 10 del DPR 361/2000, gli atti relativi alle persone giuridiche già iscritte presso il Tribunale medesimo, la cui competenza è stata attribuita alla Regione con il DPR suindicato;
- tra i fascicoli trasmessi, compare anche quello relativo all’**“Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino”**, con sede nel Comune di Gioia dei Marsi, risultando la stessa iscritta in data 10/11/1962 al n. 7 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale dell’Aquila;

Preso atto che con L.R. 13/2005 e ss.mm.ii., all’art. 9, co.2, è stato disposto che la Regione provvedesse ad iscrivere nel registro regionale gli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali nel caso in cui gli stessi formalizzassero istanza di modifiche, ex articoli 6, 7 e 8 della medesima legge regionale, degli statuti e/o degli organi di amministrazione;

Considerato che, nella vigenza della citata L.R. 13/2005, l’**“Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino”**, già iscritta nel registro del Tribunale dell’Aquila, non ha formalizzato alcuna istanza ai sensi dei cennati articoli 6, 7 e 8 della legge medesima;



Rilevato che con l'entrata in vigore della L.R. 7/2024 (abrogativa della L.R. 13/2005), sono venute meno le disposizioni di cui al su citato art. 9, co. 2, della L.R.13/2005;

Tenuto conto che, dato l'ampio lasso di tempo trascorso dalla data del trasferimento dei fascicoli dai Tribunali, il Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale", prima dell'iscrizione d'ufficio nel Registro regionale delle persone giuridiche degli Enti che non hanno formalizzato istanze ai sensi articoli 6, 7 e 8 della L.R.13/2005, ha ritenuto di dover avviare una propedeutica attività di ricognizione, come risultante in atti del Servizio medesimo;

Rilevato da detta ricognizione che all'art. 3 dello Statuto, si evince che la durata dell'Associazione era prevista fino al 31/12/2000, salvo proroga;

Considerato che a tutt'oggi non è pervenuta alcuna comunicazione di ulteriore proroga della durata dell'Associazione;

Richiamata la DGR n. 462 del 24/07/2025 con cui la Giunta regionale:

- ha approvato le risultanze dell'attività istruttoria e ricognitiva (sintetizzata negli Allegati "A" e "B" della citata deliberazione), condotta dalla scrivente Struttura organizzativa, competente ex L.R. 14 febbraio 2024, n. 7;
- ha dato disposizione alla medesima Struttura regionale, con limitato riferimento agli Enti elencati nell'Allegato B, per i quali risulta accertata, in esito all'attività istruttoria e ricognitiva esperita, l'assoluta irreperibilità e la persistente inottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, **di procedere alla comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8, co. 3, della L. 241/1990, del procedimento di estinzione d'ufficio, ex art. 27 del cod. civ., mediante pubblicazione sull'albo pretorio, per 15 giorni, del Comune nel cui territorio l'Ente ha la sede legale risultante dalla documentazione agli atti del Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale", nonché sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;**

Evidenziato che decorsi inutilmente i termini di pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di Gioia dei Marsi, senza che l'"Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino" riscontri la presente comunicazione di avvio del procedimento, fornendo ogni elemento utile a verificare il possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, (quali: dichiarazione di sede legale attiva, proroga della durata, verbale di nomina o rinnovo degli organi, bilanci o rendiconti approvati, dimostrazione che lo scopo non è divenuto impossibile, nonché della sussistenza di un patrimonio idoneo al perseguimento dello scopo statutario attuale e perseguibile, ecc..) si procederà **all'adozione del relativo decreto di estinzione, da trasmettere al Tribunale territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del cod. civile.**

Precisato che, la presente, ha valore di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

Si comunica, infine, che:

- a) la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Sandrina Masciola– *Ufficio formalizzazione atti. Atti monocratici. Personalità giuridica - Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale – Dipartimento della Presidenza – Programmazione - Turismo Palazzo Silone, via Leonardo Da Vinci, 6- 67100 L'Aquila tel. 0862/363609; e-mail: sandrina.masciola@regione.abruzzo.it ;*



- b) la predetta Responsabile del Procedimento è a disposizione degli interessati nei giorni dal martedì al giovedì (orario 9.00 – 13.00);
- c) ai sensi dell'art.4, della L.R. 7/2024 il procedimento amministrativo in oggetto **si conclude entro 90 giorni** dalla data di compiuta pubblicazione della presente comunicazione sull'albo pretorio del Comune di Celano;
- d) L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata di riferimento è il seguente:
dpa016@pec.regione.abruzzo.it

La Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Sandrina Masciola
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott. Marco De Santis
firmato digitalmente

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA – PROGRAMMAZIONE - TURISMO*****Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale****Ufficio formalizzazione atti. Atti monocratici. Personalità giuridica*

Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila

tel. 0862/363284 – 0862/363609

Spett.le **“Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino”**
Comune di Gioia dei Marsi (AQ) – Fraz.
Casali D'Aschi

OGGETTO: Art. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii - L.R. 7/2024 – “Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino” – sede nella frazione Casali D'Aschi, Comune di Gioia dei Marsi (AQ). - Comunicazione di avvio del procedimento di estinzione ex art. 27 del Codice civile.

Premesso che l'Associazione denominata “Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino” con sede nella frazione Casali D'Aschi, Comune di Gioia dei Marsi (AQ):

- è stata costituita in data 04/12/1961 con atto pubblico a rogito del Notaio Dott. Giovanni Stornelli, Rep. n. 41198 racc. n. 7392, a cui risulta allegato, sotto la lettera “B”, lo Statuto dell'Associazione medesima;
- è stata iscritta in data 28/11/1962 al n. 11 del Registro delle persone giuridiche di diritto privato detenuto dal Tribunale dell'Aquila;

Dato atto che:

- con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 361/2000 è avvenuto il trasferimento delle competenze a detenere il registro delle persone giuridiche di diritto privato dai Tribunali alle Prefetture/Regioni, con il conseguente trasferimento alla Regione Abruzzo, per quanto di competenza, dei fascicoli degli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali;
- il Tribunale dell'Aquila con nota prot. n. 231/27 del 22.03.2001, in atti al prot. n. 3475 del 23.03.2001, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 10 del DPR 361/2000, gli atti relativi alle persone giuridiche già iscritte presso il Tribunale medesimo, la cui competenza è stata attribuita alla Regione con il DPR suindicato;
- tra i fascicoli trasmessi, compare anche quello relativo all'“**Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino**”, con sede nella frazione di Casali D'Aschi, Comune di Gioia dei Marsi, risultando la stessa iscritta in data 28/11/1962 al n. 11 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale dell'Aquila;

Preso atto che con L.R. 13/2005 e ss.mm.ii., all'art. 9, co.2, è stato disposto che la Regione provvedesse ad iscrivere nel registro regionale gli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali nel caso in cui gli stessi formalizzassero istanza di modifiche, ex articoli 6, 7 e 8 della medesima legge regionale, degli statuti e/o degli organi di amministrazione;



Considerato che, nella vigenza della citata L.R. 13/2005, l'”**Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino**”, già iscritta nel registro del Tribunale dell'Aquila, non ha formalizzato alcuna istanza ai sensi dei cennati articoli 6, 7 e 8 della legge medesima;

Rilevato che con l'entrata in vigore della L.R. 7/2024 (abrogativa della L.R. 13/2005), sono venute meno le disposizioni di cui al su citato art. 9, co. 2, della L.R.13/2005;

Tenuto conto che, dato l'ampio lasso di tempo trascorso dalla data del trasferimento dei fascicoli dai Tribunali, il Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale”, prima dell'iscrizione d'ufficio nel Registro regionale delle persone giuridiche degli Enti che non hanno formalizzato istanze ai sensi articoli 6, 7 e 8 della L.R.13/2005, ha ritenuto di dover avviare una propedeutica attività di ricognizione, come risultante in atti del Servizio medesimo;

Rilevato da detta ricognizione che all'art. 3 dello Statuto, si evince che la durata dell'Associazione era prevista fino al 31/12/2000, salvo proroga;

Considerato che a tutt'oggi non è pervenuta alcuna comunicazione di ulteriore proroga della durata dell'Associazione;

Richiamata la DGR n. 462 del 24/07/2025 con cui la Giunta regionale:

- ha approvato le risultanze dell'attività istruttoria e ricognitiva (sintetizzata negli Allegati “A” e “B” della citata deliberazione), condotta dalla scrivente Struttura organizzativa, competente ex L.R. 14 febbraio 2024, n. 7;
- ha dato disposizione alla medesima Struttura regionale, con limitato riferimento agli Enti elencati nell'Allegato B, per i quali risulta accertata, in esito all'attività istruttoria e ricognitiva esperita, l'assoluta irreperibilità e la persistente inottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, **di procedere alla comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8, co. 3, della L. 241/1990, del procedimento di estinzione d'ufficio, ex art. 27 del cod. civ., mediante pubblicazione sull'albo pretorio, per 15 giorni, del Comune nel cui territorio l'Ente ha la sede legale risultante dalla documentazione agli atti del Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale”, nonché sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;**

Evidenziato che decorsi inutilmente i termini di pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di Gioia dei Marsi, senza che l'”**Associazione Agraria di Mutua Assicurazione del bestiame fra gli allevatori del comprensorio di valorizzazione del Fucino**”, con sede nella Frazione di Casali D'Aschi, riscontri la presente comunicazione di avvio del procedimento, fornendo ogni elemento utile a verificare il possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, si procederà, quale persistente situazione di irreperibilità dell'Ente, **all'adozione del relativo decreto di estinzione, da trasmettere al Tribunale territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del cod. civile.**

Precisato che, la presente, ha valore di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

Si comunica, infine, che:

- a) la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Sandrina Masciola– *Ufficio formalizzazione atti. Atti monocratici. Personalità giuridica - Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale*



-
- Dipartimento della Presidenza –Programmazione - Turismo Palazzo Silone, via Leonardo Da Vinci, 6- 67100 L'Aquila tel. 0862/363609; e-mail: sandrina.masciola@regione.abruzzo.it ;
- b) la predetta Responsabile del Procedimento è a disposizione degli interessati nei giorni dal martedì al giovedì (orario 9.00 – 13.00);
 - c) ai sensi dell'art.4, della L.R. 7/2024 il procedimento amministrativo in oggetto **si conclude entro 90 giorni** dalla data di compiuta pubblicazione della presente comunicazione sull'albo pretorio del Comune di Gioia dei Marsi;
 - d) L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata di riferimento è il seguente:
dpa016@pec.regione.abruzzo.it

La Responsabile dell'Ufficio

*Dott.ssa Sandrina Masciola
firmato elettronicamente*

Il Dirigente del Servizio

*Dott. Marco De Santis
firmato digitalmente*



PROVINCIA
DI CHIETI



Provincia del Parco Nazionale della Maiella
Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi
Provincia dei Cammini Religiosi

ESTRATTO DEL DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO N. 2 del 16.06.2026

(ex art.23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità approvato con DPR 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.)

Per ogni effetto di legge si rende noto che la Provincia di Chieti con Decreto Definitivo di Esproprio N. 2 del 16.06.2026 ha pronunciato in proprio favore l'espropriazione di beni immobili interessati dall'intervento denominato "FSC 2021-2027 – Interventi Locali – Completamento S.P. Villalfonsina – III Lotto", così come di seguito individuati:

COMUNE DI CASALBORDINO

CATASTO TERRENI

Foglio di mappa n. 2 P.lle nn. 4017, 4013, 79, 87, 73, 4016, 81, 68, 76, 4019

Foglio di mappa n. 9 P.lle nn. 133, 4051, 24.

L'opposizione del terzo avente diritto è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto; decorso tale termine, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma indicata nel decreto stesso, in visione presso l'Ufficio per le espropriazioni della Provincia di Chieti.

La Responsabile E.Q.
del Servizio Patrimonio, Valorizzazione
Immobiliare ed Espropri
Arch. Maria Rosaria GRECO



PROVINCIA
DI CHIETI



Provincia del Parco Nazionale della Maiella
Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi
Provincia dei Cammini Religiosi

ESTRATTO DEL DECRETO MOTIVATO DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA PROVVISORIA E OCCUPAZIONE D'URGENZA N. 2 DEL 02 LUGLIO 2026

(ex art.22 BIS del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità approvato con DPR 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.)

Per ogni effetto di legge si rende noto che la Provincia di Chieti ha pronunciato il DECRETO MOTIVATO DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA PROVVISORIA E OCCUPAZIONE D'URGENZA N. 2 DEL 02 LUGLIO 2026, mediante la quale ha determinato in via provvisori le indennità espropriative ed ha disposto l'occupazione in via d'urgenza dei terreni necessari all'esecuzione dei lavori denominati "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI STRADE, PONTI E VIADOTTI DISTRETTI 3 E 4 - AREA SANGRO AVENTINO - CUP: D77H20000040002. INTERVENTO - STRALCIO FUNZIONALE SISTEMAZIONE S.P. 133 AL KM 10+600" come di seguito identificati

COMUNE DI VILLASANTA MARIA

Foglio di mappa n. 6, P.lle nn. 514, 517, 518, 519, 520, 525, 526, 515, 516, 530, 531, 598, 597, 599.

AVVISA

(esecuzione del decreto)

- Che il presente decreto sarà eseguito tramite verbalizzazione dello stato di consistenza e contestuale immissione in possesso da parte dell'autorità espropriante **che avverrà il giorno martedì 28 luglio 2026 dalle ore 10:30, in prossimità dei beni da occupare e/o espropriare.**
- Le ditte intestatarie sono invitate ad essere presenti alle operazioni, al fine di constatare lo stato effettivo degli immobili all'atto dell'immissione in possesso.
- Si fa presente in ogni modo che in caso di assenza delle ditte intestatarie, si procederà ugualmente alle operazioni di cui sopra e il relativo verbale sarà sottoscritto da due testimoni.
- Al contraddittorio sono ammessi anche gli eventuali fittavoli, mezzadri, coloni o partecipanti.

L'opposizione del terzo avente diritto è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto; decorso tale termine, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma indicata nel decreto stesso, in visione presso l'Ufficio per le espropriazioni della Provincia di Chieti.

La Responsabile E.Q.
del Servizio Patrimonio, Valorizzazione
Immobiliare ed Espropri
Arch. Maria Rosaria GRECO



PROVINCIA
DI CHIETI



Provincia del Parco Nazionale della Maiella
Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi
Provincia dei Cammini Religiosi

ORDINANZA PAGAMENTO SALDI INDENNITA ESPROPRIATIVA N. 3 DEL 02/07/2026

LAVORI: D.M. N. 49/2018 – ANNUALITÀ 2023 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI STRADE PROVINCIALI - DISTRETTO N. 3. REALIZZAZIONE ROTATORIA SULLA S.P. 82 SAN VITO – LANCIANO IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON LA S.P. 80 TRAVERSA DI TREGLIO.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE N.2

Visti:

- il D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. - Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 118/2011 come integrato con D. Lgs. n. 126/2014 attuativo della Legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009;
- il D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e successive modificazioni;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti pubblici";
- la Legge Regionale n. 7 del 03/03/2010 "Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- lo Statuto della Provincia approvato con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 17/12/2014;
- il Regolamento e disciplina di organizzazione degli uffici e dei servizi della Provincia di Chieti approvato con D. di G. n. 214 del 22/04/1999 e ss.mm.ii.;
- il vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità della Provincia di Chieti;
- il Regolamento di Contabilità provinciale approvato con D. di C. n. 6 del 12/04/2018;

Richiamati i seguenti atti:

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 45 del 06/09/2022 con la quale è stata approvata la nuova Organizzazione Strutturale della Provincia di Chieti;
- la Determinazione Dirigenziale n. 55 del 01/02/2023 di conferimento degli incarichi posizioni organizzative - nomina dell'Arch. Maria Rosaria Greco, Responsabile E.Q. Funzionaria Tecnico del Servizio Patrimonio e Valorizzazione Immobiliare - Espropri e la n. 111 del 04/02/2026 di proroga;
- il Decreto Presidenziale n. 16 del 16.02.2023 avente ad oggetto: "Nuova organizzazione strutturale della Provincia di Chieti – Adeguamento flussi documentali";
- il Decreto Presidenziale n. 87 del 28/05/2026 ad oggetto: "Conferimento incarichi dirigenziali" con il quale – a seguito della stipula del contratto di lavoro in data 28.05.2026 – è stata conferita all'Ing. Paola Campitelli, ex art. 21 del Regolamento e disciplina di organizzazione degli uffici e dei servizi della Provincia di Chieti, la dirigenza dei settori nn. 2 e 4 a decorrere dal 01.06. 2026 e fino al 31.07.2026, in previsione della nuova riorganizzazione dell'Ente – giusti decreti presidenziali n. 17/2026, n. 38/2026 e n. 42/2026
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 52 del 22/12/2025 avente ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026-28. Provvedimenti in ordine all'approvazione da parte del Consiglio Provinciale";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 53 del 22/12/2025 avente ad oggetto: "Provvedimenti in ordine all'adozione da parte del Consiglio Provinciale, del bilancio di previsione pluriennale 2026-2028, ai sensi dell'art. 165, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 155 della Legge n. 56/2014";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 55 del 22/12/2025 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione Pluriennale 2026/2028, redatto ai sensi dell'art. 9 del Decreto Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 55 della Legge n. 56/2014 e dell'art. 25 dello Statuto



PROVINCIA
DI CHIETI



Provincia del Parco Nazionale della Maiella
Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi
Provincia dei Cammini Religiosi

Provinciale - Provvedimenti in ordine all'approvazione da parte del Consiglio Provinciale a seguito del parere espresso da parte dell'Assemblea dei Sindaci";

- il Decreto Presidenziale n. 1 del 09/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000";
- il Decreto del Presidente n. 17 del 23.02.2026 di approvazione del P.I.A.O.;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 24/02/2026 ad oggetto: Variazione al bilancio di previsione pluriennale 2026-2028, ai sensi dell'art. 175, comma 2 del D. Lgs. 267/2000- Provvedimenti";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 3 del 24/02/2026 ad oggetto: "Programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi 2026-2028 e relativo elenco annuale 2026 – Delibera di Consiglio Provinciale n. 54 del 22/12/2025 – Aggiornamento;

Premesso che:

- con Decreto Presidenziale n° 125 del 12.10.2023 veniva approvato il progetto di Fattibilità Tecnico Economico dei lavori denominati: "D.M. n. 49/2018 – annualità 2023 - intervento di messa in sicurezza tratti di Strade Provinciali - Distretto n. 3. realizzazione rotatoria sulla S.P. 82 San Vito – Lanciano in corrispondenza dell'intersezione con la s.p. 80 traversa di Treglio" e che tale approvazione ne determinava la dichiarazione di Pubblica Utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001;
- con Determinazione Dirigenziale n. 214 del 18.02.2025 venivano aggiudicati i lavori di cui all'oggetto all'operatore economico Procaccia & C.S.R.L. con sede legale in Via Nicola Pompei, Torricella Sicura (TE) P.IVA 01466280672;

Evidenziato che:

- con Decreto Motivato n. 2 del 20.01.2025, emesso ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 Testo Unico sulle Espropriazioni" veniva disposta l'occupazione dei terreni necessari alla realizzazione dell'opera in parola e la determinazione delle indennità espropriative in via provvisoria;
- con note conservate agli atti dell'Ufficio Espropri, il suddetto Decreto Motivato, unitamente alla indennità espropriativa offerta, veniva notificato alle ditte catastalmente proprietarie dei terreni, con l'indicazione che nel caso di accettazione, avrebbero dovuto far pervenire, al protocollo dell'Ente, formale dichiarazione di accettazione dell'indennità offerta e di cessione dei beni;
- con note conservate agli atti dell'Ufficio Espropri, le ditte catastalmente intestatarie, hanno fatto pervenire le loro dichiarazioni di accettazione delle indennità espropriative e cessioni volontarie dei beni, ad eccezione della Signora Ciampaglia Giuliana, che per la determinazione dell'indennità espropriativa riferita ai terreni di sua proprietà, ha chiesto la costituzione della Commissione Tecnico-Arbitrale ex art. 21 del D.P.R. 327/2001;

Considerato che per le ditte concordatarie, con ordinanza di pagamento diretto n. 4 del 08/5/2025 e successivi atti di liquidazione n. 624, 625, 626 e 628 tutti del 30/06/2025 si è provveduto a pagare l'acconto delle indennità espropriative come accettate;

Atteso che:

- al fine di stabilire l'indennità espropriativa definitiva spettante alla signora Ciampaglia, si è provveduto ad istituire apposito collegio tecnico-peritale ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001,
- con nota acquisita in atti al prot. n. 7254 del 24/03/2026, il Collegio Tecnico-Arbitrale, ha rimesso la relazione di stima definitiva dell'indennità complessiva, riferita agli immobili della sig.ra Ciampaglia Giuliana quantificata in totali € 47.715,00, dei quali € 39.958,00 per indennità espropriativa, € 3.330,00 per indennità di occupazione temporanea ed € 4.427,00 per risarcimento danni occorsi alla recinzione preesistente sul terreno.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 417 del 16/04/2026 la Provincia di Chieti ha formalmente preso atto della indennità espropriativa come stimata dal suddetto collegio-peritale;
- detta stima dell'indennità espropriativa è stata comunicata a alla signora Ciampaglia Giuliana con l'indicazione che se nel caso volesse accettarla avrebbe dovuto far pervenire apposita dichiarazione di accettazione dell'indennità definitiva e cessione volontarie dei beni al protocollo dell'ente;
- Con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 13480 del 21/05/2026 la Signora Ciampaglia comunicava la formale accettazione dell'indennità espropriativa come stimata dal collegio Peritale ed inoltrava la propria dichiarazione di accettazione dell'indennità espropriativa e cessione volontaria dei beni;



Provincia del Parco Nazionale della Maiella
Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi
Provincia dei Cammini Religiosi

Evidenziato che con Determinazione Dirigenziale n. 1325 del 10/11/2025 al fine di individuare con esattezza i terreni occupati per l'esecuzione dei lavori in oggetto, veniva affidato il servizio tecnico per l'elaborazione del tipo mappale per il frazionamento dei terreni;

Preso atto che con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 2569 del 05/02/2026 il tecnico incaricato ha rimesso il tipo frazionamento, con il quale sono state determinate in via definitiva le superfici interessate dai lavori e quindi soggette ad esproprio definitivo;

Preso atto che, a seguito del frazionamento catastale, il Servizio Patrimonio e Valorizzazione Immobiliare – Espropri ha provveduto alla rideterminazione delle indennità di esproprio da corrispondere alle ditte catastalmente intestatarie, sulla base dei medesimi parametri già assunti in sede di approvazione del piano particellare di esproprio, di emanazione del decreto motivato di esproprio, di determinazione dell'indennità provvisoria e di occupazione d'urgenza n. 2 del 20/01/2025, con riferimento alle superfici definitivamente individuate a seguito del suddetto frazionamento, come riportate nell'elaborato allegato alla presente denominato "Elenco ditte ed indennità espropriative".

Richiamata la propria determinazione n. 713 del 25/06/2026 mediante la quale si è provveduto a approvare le indennità definitive di esproprio come rimodulate a seguito dei frazionamenti catastali e della perizia rimessa dal collegio peritale;

Preso atto che, a seguito della rideterminazione delle indennità come sopra specificato, nonché delle risultanze delle attività della Commissione Tecnico Peritale, le stesse ammontano a complessivi **€ 77.832,41**;

Atteso che, ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. 327/2001 "Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto determinativo dell'indennità provvisoria, l'autorità espropriante ordina che il promotore dell'espropriazione effettui il pagamento delle indennità che siano state accettate, ovvero il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti."

Dato atto che ai sensi dell'art. 35, comma 1, del DPR 8 giugno 2001 n. 327 le somme cui è disposta la liquidazione sono soggette alla ritenuta d'acconto del 20% a titolo di imposta, se ricadenti all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici al momento dell'inizio della procedura espropriativa;

Accertata la propria competenza all'emanazione del presente atto, ai sensi dell'art. 107, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

Ritenuto, per quanto sopra, di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

ORDINA

- il pagamento diretto dell'indennità espropriativa dovuta alla signora Ciampaglia Giuliana e il pagamento diretto dei saldi delle indennità espropriative determinate ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. direttamente alle ditte catastalmente proprietarie, che hanno già ricevuto l'acconto come di seguito indicato:

DITTA	INTESTATARI CATASTALI E/O PROPRIETARI ATTUALI DIRITTI E ONERI REALI		DATI CATASTALI			TOTALE INDENNITÀ ESPROPRIATIVA	INDENNITÀ VERSATA IN ACCONTO	INDENNITÀ DA VERSARE A SALDO	RITENUTA D'ACCONTO	
	Pr	INTESTATARIO	DIRITTI	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	€	€	€	€
1	CIAMPAGLIA GIULIANA	Prop. 1/1	Lanciano	11	4020 4307		47.715,00	0,00	47.715,00	9.543,00
2	PASQUINI EMIDIO	Prop. 1/1	Lanciano	11	4301 4305		25.561,58	20.802,60	4.758,98	951,80
3	MEDICAL CENTER	Prop. 1/1	Lanciano	11	4303 4311		3.313,33	2.242,40	1.070,93	214,19
4	LOMBARDI FABIO LOMBARDI MARCO	Prop. 1/2 Prop. 1/2	Treglio	5	4348		1.242,50	1.065,00	177,50	



Provincia del Parco Nazionale della Maiella
Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi
Provincia dei Cammini Religiosi

- di applicare, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del DPR 8 giugno 2001 n. 327, la ritenuta d'acconto a titolo di imposta ai terreni ricadenti all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici al momento dell'inizio della procedura espropriativa;
- che il presente provvedimento venga pubblicato, sul sito istituzionale della Provincia di Chieti e nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ai sensi del comma 7, dell'art. 26, del D.P.R. n. 327/2001 diventando esecutivo a tutti gli effetti di legge, decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, fatte salve eventuali opposizioni di terzi, proposte nei modi e nei termini di Legge.

La responsabile del Servizio

Arch. Maria Rosaria GRECO

La Dirigente del Settore 2

Ing. Paola CAMPITELLI



COMUNE DI ALANNO

Provincia di Pescara

AVVISO DI APPROVAZIONE

MODIFICA AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE

**Procedura ai sensi del comma 3 dell'art. 77 della L.R. 58/2023
(ex art. 33 L.U.R. Abruzzo 18 del 7 aprile 1983)**

**RETROCESSIONE A ZONA AGRICOLA O VERDE DA PRECEDENTI ZONE CON
CARICO URBANISTICO SUPERIORE (escluse le aree destinate a servizi pubblici)**

lettera l, comma 2 dell'art. 77 della L.R. 58/2023 (ex lettera l), comma art. 33 L.U.R. Abruzzo 18/83)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RENDE NOTO

- **Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22.06.2026, esecutiva nei termini di legge, è stata approvata, ai sensi dell'Art. 77 comma 3 della L.R. n.58/2023, la Modifica al vigente Piano Regolatore Generale, delle aree ricadenti, anche parzialmente, in zone tutelate o vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, (comma 4 - art. 77 della L.R. 58/2023).**

Alanno li, 06 Luglio 2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Lorenzo Burani)

COMUNE DI CEPAGATTI

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3° - LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,
AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE**

RENDE NOTO

a chi ne abbia un interesse legittimo che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 100, comma 2, della L.R. 58/2023, dell'artt. 10 della L.R. 18/83, testo in vigore, e dell'art. 19 del DPR 327/2001 e s. m. ed i., a partire dalla data di pubblicazione sul BURA, è depositata presso la Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico e per quarantacinque giorni consecutivi, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2026 di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori di "Realizzazione marciapiedi in località Buccieri (Via Nazionale)", in variante al PRG.

Entro il termine del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni.

Le osservazioni, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.

Dalla Residenza Municipale, li 03.07.2026

Il Responsabile del Servizio 3°
Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE
(firmato digitalmente)

CITTA' DI CEPAGATTI (PE)**PROVINCIA DI PESCARA****SERVIZIO 4° - URBANISTICA E ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO****AVVISO DI APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE PRG EX ART. 8 DPR 160/2010 –
DITTA SPH GROUP SRL****RENDE NOTO**

- che il Consiglio Comunale di Cepagatti con deliberazione n. 23 del 23/06/2026, ha approvato la variante al PRG vigente, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010;
- che la deliberazione e gli elaborati sono depositati presso gli uffici comunali e pubblicati in amministrazione trasparente alla sezione *“Pianificazione e Governo del Territorio”*.

Il Responsabile Servizio n. 4

Arch. Cinzia Colantonio

STATUTO

Approvato con delibere di Consiglio comunale n. 2 del 21.01.2000 e n. 9 del 28.02.2000.
Modificato con delibere di Consiglio comunale n. 35 del 30.06.2001 e n. 21 del 10 giugno 2026.

TITOLO PRIMO PRINCIPI, FUNZIONI, OBIETTIVI

Art. 1

Il Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia

1. Comune di Isola del Gran Sasso è ente territoriale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Esso costituisce ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi degli Uffici dello Stato.
3. Nei limiti posti dall'ordinamento statale è dotato di autonomia statutaria e regolamentare, nonché nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica - di autonomia impositiva.
4. Il Comune è titolare delle funzioni indicate nell'art. 3.
5. Il Comune esercita le funzioni mediante i propri organi, ai quali competono le attribuzioni stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 2

Il territorio, la sede, lo stemma

1. Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia confina: a Nord con i Comuni di Colledara e Tossicia; a Sud con la Provincia dell'Aquila; ad Est con i Comuni di Castel Castagna e di Castelli, ad Ovest con i Comuni di Pietracamela e di Fano Adriano.
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata nelle forme previste dalla legge regionale.
3. La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio Comunale, Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.
4. Lo stemma ed il gonfalone del Consiglio comunale raffigurano: «Il Gran Sasso d'Italia con i due fiumi Ruzzo e Mavone che scendono e con una fascia trasversale con la scritta INSULA»

Art. 3

Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico salvo quanto

2. Con appositi deliberati consiliari, il Comune può delegare alla Comunità Montana ed agli altri enti locali nei casi e nei limiti consentiti dalla legge l'esercizio di proprie funzioni, in materie inerenti alla manutenzione delle strade comunali ed intercomunali, al conferimento ed alla distruzione dei rifiuti solidi urbani al servizio per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo all'amministrazione del patrimonio silvo-pastorale nelle materie che presentino rilevanza sovracomunale.
3. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate, sempre che siano assicurate risorse adeguate per la loro gestione.

Art. 4

Obiettivi generali dell'azione amministrativa

1. Il Comune nei limiti segnati dalle risorse finanziarie disponibili e dalle funzioni, concorre all'attuazione dei principi costituzionali volti a conseguire il pieno sviluppo della persona umana, la partecipazione dei cittadini dell'organizzazione politica, economica, sociale e culturale.
2. Più in particolare:
 - assume la tutela delle categorie dei cittadini meritevoli di particolare protezione e segnatamente degli anziani, dei portatori di handicap, dei minori;
 - appresta ed incrementa i servizi sociali, culturali, le strutture sportive e ricreative;
 - cura l'armonico sviluppo della città, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale;
 - inoltre assicura l'utilizzazione sociale del territorio, preservandone le caratteristiche naturali, tutela il demanio civico garantendone la equilibrata fruizione a tutti i naturali aventi diritto;
 - cura lo sviluppo delle attività produttive e delle attività turistiche, ed all'uopo collabora con gli altri soggetti pubblici propiziando la concessione di agevolazioni, sgravi, sovvenzioni finanziarie e provvidenze che possano agevolare la crescita imprenditoriale e l'occupazione;
 - espleta le funzioni amministrative proprie e delegate indicate nel successivo art. 5;
 - promuove ed incentiva il volontariato nei settori dell'assistenza alle categorie dei cittadini meritevoli di particolare protezione.

Art. 5

I compiti del Comune per servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori Funzioni amministrative per i servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico ed i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica de cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

TITOLO SECONDO GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO PRIMO

ORGANI DEL COMUNE

Art. 7

Gli organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Consiglio è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio.
4. Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente. È capo e responsabile dell'Amministrazione comunale, ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

CAPO SECONDO

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8

Il Consiglio - Elezione, composizione e durata in carica

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. **Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del Testo Unico approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri come previsto dall'articolo 73 del T.U. approvato con D.L.vo n. 267/2000. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal più anziano in età.**
(comma così modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 30.6.2001)

Art. 9

Decadenza dei consiglieri per assenze

1. I Consiglieri decadono dalla loro carica, dopo quattro assenze consecutive e ingiustificate.
2. Il Sindaco, ai fini della disposizione di cui al precedente comma, convoca il consigliere che sia stato assente dal Consiglio comunale per almeno quattro sedute consecutive e ne ascolta le ragioni.
3. Il Sindaco può proporre al Consiglio comunale la dichiarazione della decadenza del Consigliere, ovvero esauriente argomentazione sulle assenze ingiustificate e proporre la riconferma.
4. La proposta del Sindaco è portata all'approvazione del Consiglio comunale nella prima seduta successiva, all'audizione di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio comunale delibera la decadenza del Consigliere, ovvero la sua riconferma in carica, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
6. **Il Consigliere in questione si assenta dall'aula per l'intera trattazione del punto all'ordine del giorno (comma annullato dal Comitato Regionale di Controllo – Teramo – prot. n. 292/2000).**

Art. 10

Le competenze del Consiglio

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a. gli statuti dell'ente e di eventuali aziende speciali ed istituzioni, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi limitatamente agli indirizzi generali;
 - b. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici i piani particolareggiati ed i piani di recupero i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c. Le convenzioni tra i Comuni e quelle Comune e la Provincia, la costituzione modificazione di forme associative;
 - d. L'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento di partecipazione;
 - e. l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

- g. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h. la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- i. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario e di altri funzionari;
- m. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina i rappresentanti del Consiglio enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
- n. l'elezione del «difensore civico».

- 2. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico.
- 3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio, a pena di decadenza, nei sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
- 4. Il Consiglio comunale può delegare proprie funzioni alla Comunità montana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e ad altri enti locali nei casi e nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 10 bis

Il Presidente del Consiglio.

- 1. Il Consiglio comunale può eleggere al suo interno il Presidente del Consiglio comunale. L'elezione avviene per scrutinio segreto e risulta eletto il consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti in carica, incluso il Sindaco. Il Presidente del Consiglio comunale, se nominato, può essere rimosso dall'incarico con votazione a maggioranza assoluta dei componenti in carica, incluso il Sindaco. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, se nominato, le funzioni vicarie sono esercitate dal consigliere anziano, individuato secondo quanto disposto dalla legge. L'indennità da corrispondere al Presidente del Consiglio è quella stabilita dalle leggi in vigore che la disciplinano.
- 2. Il Presidente del Consiglio, una volta nominato, rappresenta il Consiglio Comunale e assicura il buon andamento dei lavori dello stesso, facendone osservare il regolamento. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Comunale, decide sulla ricevibilità dei testi presentati, per sottoporli all'esame dell'Organo ed esercita tutte le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento, per la parte relativa alla Presidenza del Consiglio Comunale.
In particolare, il Presidente:
 - dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
 - pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
 - stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accetta l'esito e ne proclama i risultati;
 - mantiene l'ordine nella sala consiliare;
 - ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o chiudere la seduta per motivi d'ordine pubblico, facendone prendere nota a verbale.
- 3. In fase di prima applicazione l'elezione avverrà nella prima seduta utile esaurito l'iter di approvazione della modifica statutaria.

Art. 11

Funzionamento

1. Salve le disposizioni generali previste dal presente articolo il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento.
2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio - ove eletto – che stabilisce anche l'ordine del giorno della seduta.
3. La prima seduta è presieduta dal Sindaco sino alla nomina del Presidente del Consiglio, ove eletto.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio di cui al precedente comma 1; sono valide se interviene la metà dei consiglieri assegnati all'ente, La seduta di seconda convocazione è valida se intervengono almeno 5 consiglieri.
5. Il Consiglio delibera a maggioranza dei votanti, salvo diversa determinazione della legge, del regolamento e del presente Statuto. Le schede bianche e nulle sono calcolate nel numero dei votanti.
6. La votazione è palese; le votazioni su persone sono a scrutinio segreto.
7. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

(articolo modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 10.06.2026)

Art.12

Le Commissioni del Consiglio

1. Il Consiglio può articolarsi in Commissioni consultive e con compiti preparatori sulle proposte di deliberazione consiliari ed altre sottoposte al Consiglio, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. Eventuali Commissioni a carattere temporaneo possono essere istituite per fini di studio e di indagine su materie di interesse locale. Ove tali commissioni abbiano natura di controllo o di garanzia, la loro presidenza sarà attribuita alle minoranze presenti in Consiglio comunale secondo le modalità ed i criteri fissati nel regolamento di cui al precedente articolo 11, comma 1.
3. Il regolamento di cui al precedente articolo 11 comma 1, disciplina, per quanto non previsto dal presente Statuto, l'organizzazione ed i poteri della Commissioni e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 13

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri sono organizzati in gruppi consiliari.
2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale determina le modalità di costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari.
3. E' istituita la conferenza dei capigruppo, organo collegiale con funzioni consultive che coadiuva il Sindaco nella conduzione dell'attività consiliare.

Art. 14

I diritti ed i poteri dei consiglieri comunali

1. I consiglieri esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

2. Essi hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre, diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
4. Le interrogazioni e le interpellanze tendono ad acquisire dal Sindaco, nella qualità di organo monocratico dell'Ente o quale presidente della Giunta, informazioni inerenti ad atti e procedimenti dell'Amministrazione. Alle interrogazioni e interpellanze deve essere fornita risposta - scritta o orale da verbalizzarsi a cura del segretario comunale - al più tardi nella seduta consiliare immediatamente successiva al decorso del termine di giorni 30 successivo alla presentazione al segretario comunale.
5. **La mozione è un motivato giudizio o una espressione di volontà rivolta alla Giunta o al Consiglio su una determinata questione di diretto interesse dei cittadini del Comune e tende a provocare una deliberazione. Deve essere sottoposta al voto nella seduta consiliare immediatamente successiva alla presentazione al segretario comunale, purché tra la presentazione e la seduta intercorra un lasso di tempo di almeno 24 ore. Se lo richieda un quinto dei consiglieri il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio, la cui adunanza dovrà essere fissata entro 20 giorni dall'acquisizione al protocollo della richiesta. Il Sindaco è tenuto ad inserire all'ordine del giorno le questioni richieste. Le proposte che comportano spese debbono essere dotate degli appositi pareri di cui all'art. 49 del T.U. approvato con D.L.vo n. 267/2000.**

(comma così modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 30.6.2001)

CAPO TERZO

GIUNTA

Art. 15

La Giunta - Nomina, composizione e durata in carica.

1. **La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori stabilito dallo stesso Sindaco, che comunque non può essere superiore a quattro. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.**

(comma così modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 30.6.2001)

(comma così modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 10.06.2026)

2. Onde garantire alla Giunta utili apporti tecnici e professionali per il migliore assolvimento delle sue funzioni, il Sindaco può nominare alla carica di assessore, cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, nonché di comprovate competenze amministrative.
3. Gli assessori esterni partecipano alle riunioni del Consiglio, con facoltà di prendere la parola nelle materie di loro competenza e senza diritto di voto.
4. **Non possono contemporaneamente far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, adottati e adottanti, fratelli, parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco ai sensi dell'art. 64, comma 4, del T.U. approvato con**

(comma così modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 30.6.2001)

- 5. La Giunta è nominata dal Sindaco secondo le disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 46, del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. E' presentata al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.**

(comma così modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 30.6.2001)

- 6. Le ipotesi di cessazione dalla carica, di revoca, di decadenza e la disciplina della sostituzione sono stabilite dalla legge.**

Competenza

- 1. Alla Giunta comunale sono conferite competenze di collaborazione con il Sindaco ai fini dell'Amministrazione del Comune. Opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie gli atti non riservati dalla legge e dallo Statuto ad altri organi, come statuito nel 2° comma dell'articolo 48 del Testo Unico approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.**

(comma così modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 30.6.2001)

2. Approva gli accordi di contrattazione decentrata;
3. Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero insorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
4. Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per la misurazione della produttività dell'apparato burocratico;
5. Determina, sentito il revisore, i misuratori, i parametri e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, secondo i principi stabiliti dal Consiglio comunale.
6. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
7. La Giunta è politicamente responsabile dell'attuazione delle deliberazioni consiliari attraverso l'organizzazione amministrativa dell'Ente.
8. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 17

Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e ne stabilisce l'ordine del giorno, a giorni fissi ovvero con convocazione da comunicarsi agli assessori con congruo anticipo, anche per le vie brevi.
2. la Giunta esercita le sue funzioni collegialmente.
3. Il Sindaco può conferire agli assessori deleghe permanenti o temporanee dei suoi poteri di sovrintendenza, relativamente a settori omogenei di attività amministrativa, nonché specifici, determinati e temporanei incarichi interni od esterni. La delega permanente implica l'assunzione da parte dell'assessore delegato delle responsabilità correlate all'espletamento del mandato.
4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei voti. Le sue sedute non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della stessa.
5. Oltre al Segretario che vi partecipa, possono essere chiamati alle sedute di Giunta i funzionari responsabili dei servizi, per fornire informazioni e valutazioni su materie di propria competenza.

Art. 18

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. **Se il Sindaco o il Presidente del Consiglio, ove eletto, non procede alla convocazione del Consiglio secondo i termini indicati nel precedente comma, provvede il Prefetto ai sensi dell'art. 39, del Testo Unico approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.**

(comma così modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 30.6.2001)

(comma così modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 10.06.2026)

5. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal consigliere anziano.

CAPO QUARTO

SINDACO

Art. 19

Il Sindaco

1. **Sindaco è eletto a suffragio diretto secondo le modalità ed i disposti di cui all'art.71, del Testo Unico approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.**

(comma così modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 30.6.2001)

2. **Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale; rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio – ove non sia stato eletto il Presidente del Consiglio –, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti; provvede alla nomina ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 50 del Testo Unico approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; esercita le funzioni attribuitegli dall'articolo 39 e 50 del Testo Unico approvato con il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dall'articolo 54 del Testo Unico detto; quelle stabilite dalle altre leggi statali e regionali e dai regolamenti.**

(comma così modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 30.6.2001)

Conferisce eventuali deleghe a singoli consiglieri comunali su specifiche materie (comma annullato dal Comitato Regionale di Controllo – Teramo – prot. n. 292/2000). Il consigliere delegato riferisce al Sindaco sulla propria attività.

3. In particolare il Sindaco:

- a. convoca e presiede il Consiglio ove non sia stato eletto il Presidente (e la conferenza dei capigruppo); convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno e assicurandone il regolare svolgimento;
- b. tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni; riceve a mezzo del segretario, le interrogazioni, le interpellanze, le

- mozioni e le richieste dei consiglieri e ne cura le risposte e gli atti conseguenti;
c. dirige l'attività della Giunta e ne garantisce la rispondenza agli indirizzi del Consiglio; coordina le sovrintendenze di settore delegate agli assessori, delle quali è politicamente responsabile; propone la revoca degli assessori nonché la loro sostituzione se dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa;
- d. ha la rappresentanza generale dell'ente;
 - e. adotta ordinanze nonché, come ufficiale del Governo i provvedimenti contingibili ed urgenti nelle materie previste dalla legge;
 - f. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti; impartisce a tal fine le direttive al segretario ed ai dirigenti;
 - l. vieta l'esibizione di atti riservati;
 - m. assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - n. coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici uffici ed esercizi secondo le vigenti disposizioni di legge;
 - o. convoca i comizi per i referendum;
 - p. risponde alle istanze, petizioni e proposte dei cittadini anche per conto della Giunta e del Consiglio;
 - q. esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - r. nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo secondo le procedure stabilite dalla legge;
 - s. può conferire o revocare al Segretario comunale, previa deliberazione della Giunta, le funzioni di direttore generale ove non sia stipulata una convenzione con altri comuni per la nomina dello stesso;
 - t. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.
- (articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 10.06.2026)**

Art.20

Linee programmatiche e progetti di mandato

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta all'organo consiliare, entro 10 giorni dalla prima seduta successiva alla elezione, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
(comma così modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 10.06.2026)
2. Con cadenza semestrale è convocato il Consiglio comunale per garantire la partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli assessori.

Art. 21

Vice Sindaco

1. **Il Vice sindaco è nominato dal Sindaco tra i componenti la Giunta secondo le disposizioni di cui al 2° comma dell'articolo 46, del Testo Unico approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. Il Vice sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 58, comma 4 del T.U. approvato con il D.L.vo 18.8.2000, n. 267.**
(comma così modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 30.6.2001)
2. In caso di assenza o impedimento del Vice sindaco, gli assessori esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione nella comunicazione di

Art. 22

Pari opportunità

1. **Si istituisce la Commissione per le pari opportunità in attuazione di quanto disposto dall'art. 6, terzo comma, del Testo Unico approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. Il suo funzionamento è disciplinato dal regolamento di cui al precedente articolo 11 comma 1.**

(comma così modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 30.6.2001)

2. Ai fini della nomina della Giunta e degli organi collegiali del Comune, nonché dei rappresentanti del Comune negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, deve essere acquisito preliminarmente il parere della Commissione per le pari opportunità.

Art. 22 bis

Consiglio comunale dei ragazzi

- 1) Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere la elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
- 2) Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
- 3) Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

(articolo inserito con deliberazione C.C. n. 21 del 10.6.2026)

**TITOLO TERZO
LA STRUTTURA
FUNZIONALE DEL COMUNE**

CAPO PRIMO

UFFICI E SERVIZI

Art. 23

Uffici e personale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, funzionalità efficienza ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. La dotazione organica del personale è disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvata dalla Giunta secondo le vigenti disposizioni di legge; la dotazione organica nel rispetto dei criteri e principi suddetti, dovrà assicurare un alto grado di flessibilità delle strutture al fine di consentire la continuità dell'azione amministrativa del Comune.
2. I posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in

misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

3. Il Comune adegua la propria strutturazione funzionale e l'organizzazione del personale, ai principi contenuti nel D.L.vo 3 marzo 2001, n. 165. In particolare in riferimento a ciò che concerne la separazione fra definizione politica degli obiettivi e gestione dei servizi affidata, secondo le richiamate disposizioni, alla dirigenza.

(comma così modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 30.6.2001)

4. L'Amministrazione del Comune, per il perseguimento dei propri obiettivi, impronta la sua attività ai seguenti principi:

- a. Organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b. Analisi e verifica della produttività e grado di efficienza di tutti gli elementi dell'apparato;
- c. Responsabilità dell'autonomia gestionale dei soggetti;
- d. Flessibilità e collaborazione nell'ambito delle competenze delle strutture e del personale.

(articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 10.06.2026)

Art. 24

Responsabili degli uffici e servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco ed individuati organicamente nel regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Essi provvedono all'organizzazione e alla gestione dell'attività nelle strutture loro assegnate, secondo i principi di legge e del presente Statuto, nonché in base alle disposizioni ed indicazioni degli obiettivi del Direttore generale ove nominato e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta.
3. Essi stipulano, in rappresentanza dell'Ente, i contratti deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure d'appalto e di concorso, approvano gli atti di gestione finanziaria.
4. Provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono le seguenti funzioni:
 - a. Presiedono le commissioni di gara e di concorso ed assumono la responsabilità dei relativi procedimenti;
 - b. Rilasciano le certificazioni e le attestazioni;
 - c. Emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed altri atti di conoscenza, ivi compresi bandi di gara e pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d. Provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
 - e. Pronunciano le ordinanze di demolizione di manufatti abusivi, curandone l'esecuzione;
 - f. Emettono le ordinanze d'ingiunzione di pagamento, di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione di sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - g. Promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale loro sottoposto ed adottano i provvedimenti nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
 - h. Danno pronta esecuzione alle delibere di Giunta e del Consiglio ed alle direttive del Sindaco;
 - i. Gestiscono l'orario di lavoro e gli istituti contrattuali del personale dipendente loro sottoposto, secondo le disposizioni di legge e contrattuali;
 - j. Rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

5. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le loro funzioni al personale ad essi sottoposti, salvo a rimanerne comunque responsabili con riferimento al loro regolare svolgimento.
6. Il Sindaco può conferire ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 25

I servizi pubblici locali

1. Il Comune – nell'ambito delle proprie funzioni e delle finalità così come definite dall'art. 4 - provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali direttamente a mezzo di aziende speciali o istituzioni erette nelle forme e nei modi previsti dalla legge attraverso concessione a terzi, o nelle forme consentite dall'ordinamento che assicurino efficienza ed economicità nella gestione.

Art. 26

Aziende speciali e istituzioni

1. Il Consiglio d'Amministrazione dell'azienda speciale e dell'istituzione è composto da cinque membri che eleggono nel proprio seno il Presidente.
2. Il Consiglio comunale elegge il Consiglio d'Amministrazione dell'azienda speciale e dell'istituzione scegliendo i membri tra esperti del settore e tra tecnici di amministrazione, esterni al Consiglio stesso, che l'anno precedente alla nomina non abbiano ricoperto incarichi di partito e che siano eleggibili a consiglieri comunali. L'elezione avviene con voto limitato a tre membri dopo la votazione di un documento programmatico di indirizzo. In caso di inosservanza degli indirizzi programmatici o di rottura del rapporto fiduciario, il Consiglio comunale può revocare gli amministratori secondo le norme sulla sfiducia costruttiva alla Giunta comunale.
3. Il Direttore dell'azienda speciale e dell'istituzione è scelto per pubblico concorso e assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato o pubblico.
4. Le aziende speciali e le istituzioni hanno l'obbligo del pareggio economico del bi-lancio da perseguire attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti. Ad esse vanno garantite risorse finanziarie compensative in relazione a casi di gratuità del servizio erogato o a prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni che dovessero essere fissati dal Comune, dalla Regione o dallo Stato. Il bilancio evidenzia i costi e i ricavi di ciascun servizio.

CAPO SECONDO

DIREZIONE DELL'APPARATO BUROCRATICO

Art. 27

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle disposizioni di legge, del presente Statuto, del regolamento e delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente:

- a. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti;
- b. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- c. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- d. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.

Art. 28

Vice Segretario

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi di cui all'articolo 48, terzo comma, del Testo Unico approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

(comma così modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 30.6.2001)

TITOLO QUARTO LE FORME DELLA COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI E LOCALI

Art. 29

Collaborazione tra enti

1. Il Comune può sempre concludere accordi con ogni Amministrazione pubblica per svolgere in collaborazione attività di interesse comune.
2. Il Comune collabora in modo coordinato e con interventi complementari con la Provincia, la Regione e lo Stato; concorre in modo autonomo alla formazione dei loro piani e programmi e, per quanto di competenza, si conforma ad essi e provvede alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune salva la delegabilità delle funzioni ai sensi dell'art. 3, collabora altresì con la Comunità Montana e con i Comuni contermini per la gestione più efficiente di funzioni e di servizi che si prestano a gestioni associate od unitarie.
4. Il rappresentante del Comune in enti ed organismi pubblici, diversi da quelli dipendenti, presenta annualmente una relazione sull'attività svolta al Sindaco, che la sottopone al Consiglio Comunale unitamente al conto consuntivo.

Art. 30

Convenzioni e consorzi

1. Il Comune stipula convenzioni con altri Comuni e con la Provincia per lo svolgimento di funzioni e servizi, che per essere gestiti in maniera più economica ed efficiente

richiedono una forma semplice di cooperazione fra i più soggetti locali.

2. Il Comune costituisce consorzi con altri Comuni e con la Provincia per lo svolgimento di più funzioni e servizi a rilevante impegno imprenditoriale che, per essere gestiti in maniera più economica ed efficiente, richiedono una struttura tecnicamente adeguata di cooperazione tra più soggetti locali.

Art. 31

Accordi di programma e conferenze di servizi

1. Il Sindaco, previa deliberazione dell'organo competente, promuove accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento di prevalente competenza comunale che richiedono, per la loro realizzazione, un'azione integrata e coordinata di diversi livelli di governo o di soggetti pubblici.
2. Quando in un procedimento amministrativo il Comune ritenga opportuno un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti o debba acquisire nulla osta o assensi di altre amministrazioni pubbliche, il Sindaco o il funzionario responsabile può indire una conferenza di servizi fra tutte le amministrazioni interessate per concordare le determinazioni necessarie.

TITOLO QUINTO LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 32

Revisione economico-finanziaria. Elezione del revisore dei conti.

1. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio Comunale a seguito di comunicazione da parte della competente prefettura del verbale di estrazione fra gli iscritti nell'elenco dei Revisori degli Enti locali tenuto dal Ministero dell'Interno.

2. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e/o consultiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

3. La relazione di cui al precedente comma deve contenere, anche con riguardo ai risultati dell'attività di controllo, rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario; deve, inoltre, mantenere la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragioni di ufficio.

4. Il Revisore indirizza proposte e suggerimenti alla Giunta tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Invita, quando se ne ponga la necessità, il Consiglio ad adottare i provvedimenti occorrenti per riportare in equilibrio la gestione.

5. Il Revisore dei Conti ha facoltà di richiedere direttamente a tutti gli uffici atti e chiarimenti necessari all'esercizio delle funzioni ad esse affidate.

Art.33

Funzione del revisore. Controllo di gestione

1. Il revisore dei conti esercita, secondo le disposizioni della legge, del presente Statuto, del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
2. Il controllo di gestione nelle forme stabilite dal presente Statuto e dal regolamento assicura la razionale ed efficace acquisizione ed utilizzazione delle risorse, in omaggio ai principi di economicità ed efficienza.
3. L'istituzione e la disciplina del controllo interno di gestione è contenuta nel regolamento di contabilità comunale.
4. Il revisore può in ogni momento riferire al Consiglio ed al Sindaco ed essere dagli stessi sentito in ordine a specifici fatti di gestione; deve presentare al Consiglio, oltre alla relazione annuale che accompagna il conto consuntivo, una ulteriore relazione semestrale, relativa all'attività svolta, all'efficienza gli uffici e dei servizi e contenente proposte per migliorarne l'organizzazione ed i risultati.
5. Il revisore partecipa - in funzione di vigilanza, senza diritto di voto e con facoltà di esprimere pareri e valutazioni su richiesta Sindaco o di almeno un terzo dei consiglieri comunali assegnati all'ente - alle sedute del Consiglio o della Giunta relative alla ragione di acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, di contrazione di mutui, di appalti e concessioni di opere pubbliche.
6. Per consentire la partecipazione del revisore alle sedute degli organi elettivi collegiali, il Segretario comunale informa il revisore con comunicazione scritta del giorno e dell'ora della seduta nella quale sono poste all'ordine del giorno una o più delle questioni indicate nel precedente comma 4 con preavviso stabilito dal regolamento.
7. Espletata la formalità di cui al dente comma 5, la mancata partecipazione alla seduta dell'organo revisionale non importa illegittimità della delibera adottata salva la promozione di provvedimenti di revoca per giusta causa.
8. Il Sindaco, il difensore civico ove istituito ed i consiglieri possono denunciare al revisore fatti relativi alla gestione che ritengono indagabili o censurabili.

(articolo annullato dal Comitato Regionale di Controllo – Teramo – prot. n. 292/2000)

TITOLO SESTO LA PARTECIPAZIONE POPOLARE E L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI PROCEDIMENTI

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34

La valorizzazione e la promozione della partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le «pro-loco» operanti nel territorio comunale e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. La promozione di organismi di partecipazione popolare è rinviata ad apposito regolamento da approvarsi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 35

La valorizzazione delle associazioni

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previe apposite convenzioni.
2. Le libere associazioni - per poter fruire del sostegno del Comune - debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo statuto e l'atto costitutivo. È istituita un'apposita commissione consiliare deputata a verificare - ai fini della erogazione delle provvidenze previste dal primo comma - che le forme associative in questione abbiano un ordinamento interno ispirato ai principi democratici e perseguano finalità non lucrative di interesse sociale, culturale, ricreativo, sportivo. Nella erogazione delle sovvenzioni, la commissione valuterà, al fine di stabilire le priorità tra più richieste presentate in uno stesso tratto di tempo, anche in ordine alla distribuzione dei fondi disponibili, la meritevolezza dello scopo da sussidiare e la rappresentatività della forma associativa richiedente.

Art. 36

Forme di consultazione

1. Il Comune si avvale, per la consultazione dei cittadini, degli strumenti previsti dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. La consultazione può inoltre sempre avvenire attraverso la realizzazione di inchieste e sondaggi di opinioni, nonché attraverso l'udienza pubblica dei cittadini singoli o associati da parte del Sindaco.

CAPO SECONDO

INIZIATIVA E PROPOSTE POPOLARI

Art. 37

L'iniziativa e le proposte popolari

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare in forma scritta istanze, petizioni e proposte, dirette a muovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame ad opera di una specifica Commissione del Consiglio comunale.

Art. 38

1. Le istanze sono manifestazioni di volontà e di giudizio dirette ad iniziare un procedimento.
2. Le petizioni sono richieste di interventi e di informazioni su provvedimenti e comportamenti dell'amministrazione.
3. Le proposte sono soluzioni a questioni amministrative e debbono indicare specificatamente il contenuto dell'atto del quale chiede l'adozione.
4. Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco, al Consiglio, alla Giunta, secondo il riparto di competenze stabilito dalla legge o dallo Statuto in relazione alla specifica materia oggetto dell'atto di iniziativa.
5. Le risposte debbono essere date entro 30 giorni dall'acquisizione al protocollo del Comune con provvedimento motivato.
6. Gli organi comunali hanno l'obbligo di rendere risposta nell'ipotesi in cui istanza, petizioni, proposte attengano soltanto alle materie di interesse locale previste dalla legge e dallo Statuto oppure nella ipotesi in cui esse implicano un diritto soggettivo o un interesse legittimo dei richiedenti.

CAPO TERZO REFERENDUM CONSULTIVO

Art.39

Il referendum consultivo

1. E' indetto referendum consultivo su richiesta del 20% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune con riferimento all'ultima revisione delle liste elettorali. Le sottoscrizioni dei richiedenti debbono essere autenticate da tutti i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21.03.1990, n. 53.
2. Il referendum ha per oggetto materie di esclusivo interesse locale. Sono escluse dalla consultazione le materie attinenti alle deliberazioni in materia di tasse e tariffe, di bilancio.
3. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali, né nell'anno solare in cui vengono tenute le consultazioni elettorali amministrative comunali; non può avere luogo inoltre se identica proposta referendaria sia stata respinta nel triennio precedente al deposito della richiesta.
4. La richiesta di referendum deve essere avanzata al Sindaco mediante deposito in segreteria e deve contenere – a pena di inammissibilità – la formulazione chiara e precisa del quesito o dei quesiti sui quali deve aver luogo il referendum consultivo.
5. Entro 15 giorni dal deposito la Commissione del Consiglio valuta la sussistenza dei requisiti ed il rispetto delle formalità procedurali sopraelencate dichiarando inammissibilità del referendum nella eventualità in cui il procedimento seguito non sia alle previsioni dei precedenti commi.

Art. 40

Indizione

1. Il Sindaco indice il referendum nei 120 giorni successivi alla adozione della deliberazione della Commissione che stabilisce l'ammissibilità della proposta, con apposito decreto pubblicato nell'Albo pretorio per almeno 30 giorni.
2. Le procedure di voto sono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati.
3. All'onere finanziario della consultazione referendaria l'Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali, salvo quanto previsto dall'articolo 48, 5° comma.

Validità ed efficacia

1. Il referendum è valido se ha parte alla votazione la maggioranza degli elettori. La proposta è approvata se raggiunge la maggioranza dei consensi validamente espressi. I provvedimenti contrastanti con la proposta referendaria devono fornire adeguata motivazione sulle ragioni della divergenza.

CAPO QUARTO

DIFENSORE CIVICO

Art. 42

Il difensore civico

1. È istituito l'ufficio del «difensore civico», garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.
2. Compito del «difensore civico» è quello di segnalare, ad istanza dei cittadini singoli o associati e di formazioni sociali e/o anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art. 43

Requisiti del difensore civico. Giuramento

1. Il difensore civico è scelto tra i cittadini residenti nel Comune che offrano garanzie di indipendenza, probità, competenza.
2. Il difensore civico è funzionario onorario ed acquista la qualifica di pubblico ufficiale. Egli giura davanti al Consiglio Comunale - prima di assumere l'incarico - ripetendo la formula: «Giuro di esercitare le funzioni delle quali sono stato investito con lealtà ed impegno, nel superiore interesse della comunità cittadina». Il giuramento implica assunzione della titolarità dell'organo.

Art. 44

Elezione - Durata in carica

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati all'Ente ed a scrutinio segreto, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.
2. Non può essere nominato difensore civico:
 - a. chi non abbia compiuto il quarantesimo anno di età;
 - b. chi si trovi in condizione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - c. che rivesta una carica pubblica elettiva;
 - d. i ministri di culto;
 - e. gli amministratori ed i dipendenti istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

- f. i membri del Comitato Regionale di controllo;
 - g. chi abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano componenti della Giunta, dipendenti o segretario comunale;
 - h. i dipendenti del Comune, ivi compresi coloro che sono stati assunti a mente dell'art. 19.
3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente.
- La deliberazione di decadenza è adottata dal Consiglio comunale, con la maggioranza di cui al successivo comma.
4. Il difensore civico dura in carica cinque anni e non può essere revocato se non per giusta causa ed in virtù di deliberazione motivata adottata dal Consiglio con la maggioranza dei consiglieri assegnati all'Ente.
5. Qualora il «difensore civico» si dimetta è necessario che il Consiglio comunale provveda alla sostituzione entro quarantacinque giorni.
6. Il «difensore civico » dimissionario resta in carica nella pienezza delle sue funzioni, fino al giuramento del successore.

Art. 45

Prerogative e mezzi. Rapporti con gli organi collegiali

1. Il difensore civico ha sede presso la sede del Comune.
2. Il «difensore civico» ha facoltà di ispezionare tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale e di averne copia, a cura degli uffici comunali che debbono evadere prontamente la richiesta.
3. Il «difensore civico» presenta al Consiglio comunale una relazione annuale entro il 10 ottobre, ove illustra l'attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell'Amministrazione e suggerisce soluzioni tecniche per l'efficienza e la produttività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici e comunali.

Art. 46

Indennità di carica

1. Al difensore civico compete un'indennità di carica ragguagliata alla metà dell'indennità spettante all'assessore.

CAPO QUINTO

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E PROCEDIMENTI

Art. 47

Diritto di accesso e di informazione

1. I cittadini, singoli o associati, hanno il diritto di accesso agli atti ed alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione. Il segretario ne regola l'esercizio secondo le

disposizioni del regolamento il quale individua i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito.

2. La consultazione degli atti è gratuita. Il rilascio di copie è sottoposto al solo pagamento del costo.
Sono sottratti al diritto di accesso gli atti e le informazioni riservate, per espressa disposizione del Sindaco, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento
3. Il Comune promuove altresì la diffusione dell'informazione sull'attività amministrativa, avvalendosi, oltre che della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, dei mezzi di comunicazione che ritiene più idonei.
4. L'informazione deve essere tempestiva, esatta e completa.

Art. 48

Procedimento amministrativo e responsabili dei procedimenti

1. Se il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza o deve essere iniziato d'ufficio, l'Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso e, qualora non abbia contenuto generale, motivato.
2. Il regolamento e le singole delibere regolamentari determinano per ciascun tipo di procedimento, quanto ciò non sia direttamente stabilito dalla legge, il termine entro il quale esso deve concludersi; la Giunta determina, ai sensi dell'art. 31, i funzionari responsabili del procedimento verso i cittadini e ne specifica i compiti.
3. In mancanza di prescrizione di ogni procedimento promosso da persone fisiche e giuridiche deve essere concluso trenta giorni, salvo proroga di altri 30 per esigenze istruttorie e con provvedimento motivato.
4. Ogni procedimento amministrativo anche se promosso da istanze; petizioni e proposte dei cittadini è organizzato sulle fasi fondamentali dell'istruttoria e del risultato finale. È retto da criteri di economicità, efficacia e pubblicità e non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
5. Qualsiasi proposta di deliberazione, presentata anche da cittadini, qualsiasi mozione, emendamento e quesito referendario è ammissibile se, comportando la sua accettazione oneri finanziari per il Comune, ne preveda espressamente la quantificazione e la copertura con risorse di bilancio.
6. L'esame delle proposte di deliberazione e delle mozioni è subordinato al rispetto del principio del «giusto procedimento» che comporta l'acquisizione preventiva dei pareri tecnici, contabili e di legittimità.
7. La concessione di contributi, sussidi o comunque di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone e/o enti pubblici e privati, è materia disciplinata da regolamento comunale che ne stabilisce forme, criteri e modalità. I singoli provvedimenti relativi agli interventi in questione, devono conformarsi alle disposizioni del regolamento comunale.

Art. 49

Partecipazione al procedimento

1. L'avvio del procedimento è comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenire e a quanti possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.
2. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'Amministrazione provvede a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.

pregiudizio dal provvedimento hanno facoltà di intervenire nel procedimento, prendendone visione degli atti non sottratti all'accesso dalla legge presentando memorie scritte e documenti pertinenti.

3. L'Amministrazione può concludere accordi con gli intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei regolamenti e degli atti normativi, amministrativi generali, tributari, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. Sono esclusi altresì i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale.
5. Al procedimento può partecipare, a tutela dell'imparzialità dell'atto amministrativo e degli interessi non rappresentati, il difensore civico.

TITOLO SETTIMO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50

Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono votate a scrutinio palese, articolo per articolo secondo le procedure e le maggioranze dalla legge.
2. Le proposte respinte dal Consiglio possono essere ripresentate se non dopo 2 anni.
3. La deliberazione di abrogazione dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che ne sostituisca il precedente e ha efficacia dal momento di entrata in vigore del nuovo.

Art. 51

Termine per l'adozione dei regolamenti

1. Oltre ai regolamenti di contabilità e per la disciplina dei contratti da approvare nei termini di legge, il regolamento del Consiglio e quello della partecipazione sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto. Fino all'adozione dei nuovi regolamenti si applicano le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con la legge e con lo Statuto.

Art. 52

Pubblicità dello Statuto

1. Lo Statuto è a disposizione del pubblico presso la sede comunale e ad esso è garantita la massima divulgazione tra i cittadini.

Art. 53

Entrata in vigore

COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P.		BANDO DI CONCORSO GENERALE n.1 ANNO 2025 COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA										
		GRADUATORIA DEFINITIVA										
		CONDIZIONI SOGGETTIVE ART. 8 L.R. 96/96						CONDIZIONI OGGETTIVE ART. 8 L.R. 96/96				TOT.
CONCORRENTI		Reddito familiare	Nucleo familiare	Anziani ultra 70 anni	Fam. nuova formazione	Handicap	Emig. estero	Disagio abitativo	Alloggio sovraffollato	Alloggio antigenico	Sfratto	
		A/1	A/2	A/3	A/4	A/5	A/6	B/1	B/2	B/3	B/4	
1	PROT. N. 7695 DEL 03/10/2025	1	4						2			7
2	PROT. N. 7722 DEL 06/10/2025	2										2
3	PROT. N. 7549 DEL 30/09/2025	1	1									2
4	PROT. N. 7285 DEL 17/09/2025	2										2
5	PROT. N. 7698 DEL 03/10/2025	1										1
6	PROT. N. 7206 DEL 15/09/2025	DOMANDA ESCLUSA										
7	PROT. N. 7550 DEL 30/09/2025	DOMANDA ESCLUSA										
8	PROT. N. 7634 DEL 01/10/2025	DOMANDA ESCLUSA										
9	PROT. N. 7710 DEL 06/10/2025	DOMANDA ESCLUSA										

(*) Non possono essere in ogni caso attribuiti più di (5) punti per il complesso delle condizioni soggettive di cui all'Art. 8 L.R. n.96/96.

(**) La condizione B/4 dell'Art. 8 L.R. n.96/96 non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.

Ricorso: La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo contro il quale è ammesso ricorso al T.A.R. - Sezione dell'Aquila - entro 60 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa o al CAPO DELLO STATO entro 120 gg. dalla data di pubblicazione.

Teramo li, 25/06/2026

IL SEGRETERIO
Massimiliano Tarquini

IL PRESIDENTE
Raimondo Micheli



COMUNE DI MARTINSICURO

Provincia di Teramo

AVVISO DI DEPOSITO

**PROGRAMMA URBANO COMPLESSO (PUC) –
INTERVENTO DI INTEGRAZIONE ATTIVITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA
ESTERNA DEL CENTRO COMMERCIALE "LA TORRE" IN VARIANTE AL PRG
VIGENTE - VILLA ROSA DI MARTINSICURO. ADOZIONE**

IL RESPONSABILE AREA III

Vista la legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58

RENDE NOTO che

- con Delibera Del Consiglio Comunale Numero 14 del 15-06-26 è stato adottato il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) del Comune di Martinsicuro, con contestuale avvio della fase di presentazione pubblica ai sensi dell'art. 69 della L.R. 21 dicembre 2023, n. 58.
- ai fini del presente procedimento, il Comune di Martinsicuro è individuato quale soggetto procedente. Soggetto proponente è la ditta IMMOBILIARE DEI F.LLI DI NICOLA – DI NICOLA NICOLA & C. S.n.c. Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Michela Di Gaetano, in servizio presso l'Area III – Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio Marittimo e S.U.A.P. con recapito presso gli uffici dell'Area III in via A. Moro n. 32/A del Comune di Martinsicuro (tel. 0861 768272; e-mail: areaiii@comune.martinsicuro.te.it; PEC: urbanistica@pec.comune.martinsicuro.te.it). Il Garante della comunicazione e della partecipazione, ai sensi dell'art. 82 della L.R. 21 dicembre 2023, n. 58, è individuato nella medesima Ing. Michela Di Gaetano.
- La proposta è finalizzata al perseguimento degli obiettivi di qualità urbanistica e territoriale individuati dal Comune di Martinsicuro, con particolare riferimento alla riqualificazione dell'ambiente costruito, alla promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e al rafforzamento del sistema delle attività produttive. In particolare, l'intervento risulta coerente con gli indirizzi prioritari del Regolamento del P.U.C., in quanto prevede:
 - la riqualificazione di un ambito urbano interessato da fenomeni di degrado, mediante opere volte a migliorare la qualità dello spazio urbano, incrementare la vivibilità dell'area e favorire il processo di rigenerazione del contesto di riferimento;
 - la realizzazione di interventi orientati a sostenere lo sviluppo locale e a valorizzare il capitale fisso sociale, assicurando un'adeguata integrazione con il sistema delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche esistenti.

- La proposta, inoltre, contribuisce alla riorganizzazione dell'ambito urbano di appartenenza, garantendo coerenza sotto il profilo urbanistico, morfologico e funzionale rispetto al contesto insediativo esistente e concorrendo al miglioramento complessivo della qualità urbana.
- La Delibera e gli elaborati del Piano, sono disponibili per la pubblica consultazione:
 - Online: Sul sito istituzionale dell'Ente [Comune di Martinsicuro | Sito Istituzionale](#);
 - In sede: Presso l'Ufficio Tecnico (Settore Urbanistica) Via Aldo Moro, 32/A 64014 Martinsicuro (TE);
- Entro il termine 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURAT, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
- Le osservazioni dovranno essere formalmente trasmesse al Comune di Martinsicuro – Area III (Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio Marittimo, S.U.A.P.), con sede in Via Aldo Moro n. 32/A – CAP 64014, mediante una delle seguenti modalità:
 - invio a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo.martinsicuro@pec.it;
 - presentazione in formato cartaceo presso l'Ufficio Protocollo del Comune;
 - inoltro tramite raccomandata (farà fede la data di spedizione).

Le osservazioni che perverranno oltre il termine sopra indicato saranno considerate irricevibili ai fini del procedimento in oggetto.

Martinsicuro, li 07/07/2026

Il Responsabile dell'Area III
Arch. Giuliano Di Flavio



Giuliano Di Flavio
07/07/2026 14:19:26 UTC+0200



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

4° Settore - Lavori Pubblici - Mobilità - Patrimonio

DECRETO N. 01 DEL 07/07/2026

DECRETO MOTIVATO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA E DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI: MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - DELIBERA CIPE N. 26/2016 - COMPLETAMENTO DELLA "BIKE TO COAST NEL COMUNE DI ORTONA"

(art. 22.bis D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii., modificato ed integrato dal D.Lgs 302/2002 c. 1 e 2)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 15 del 29.08.2025;

Premesso che:

- la Regione Abruzzo ha individuato gli obiettivi primari degli assi di intervento finalizzati al miglioramento e completamento delle infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali, al recupero e miglioramento ambientale, al risanamento dei fiumi e del territorio, alla mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico, allo sviluppo economico/ambientale della montagna, al fine di dare un forte impulso alla valorizzazione delle eccellenze ambientali, culturali, industriali e di ricerca già presenti sul territorio e attrarre nuovi investimenti nazionali ed esteri;
- la Regione Abruzzo, previa adozione della Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25 giugno 2016, ha approvato l'elenco dei soggetti attuatori degli interventi Patto per il Sud – Regione Abruzzo e che, tra gli interventi oggetto del Patto per il Sud, la Regione Abruzzo ha ricompreso il progetto individuato nel Comune di Ortona (Ch) di prolungamento della Bike To Coast dell'importo di € 1.850.000,00 finanziato con Delibera Cipe n. 26/2016 – codice CUP H71B18000100002;
- il soggetto attuatore del progetto sopra citato risulta essere il Comune di Ortona, giusta Delibera di Giunta Regionale n. 565/2017 e ss.mm.ii;
- l'opera in oggetto risulta conforme dal punto di vista urbanistico all'intervento proposto, secondo il Piano Regolatore Generale approvato con Delibera del Commissario regionale n. 1 del 10/05/2022, art. 56 N.T.A. e Piano di assetto naturalistico della Riserva di Ripari di Giobbe adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 30/11/2018;

Vista la Legge Regionale n. 5 del 30/03/2007 recante: "Disposizione urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina", con la quale, tra l'altro, viene stabilito che il "Sistema delle aree protette della Costa Teatina" si realizza anche per mezzo del collegamento funzionale delle aree protette attraverso il "corridoio verde", quale obiettivo specifico di "tutela e valorizzazione della costa", da realizzare sulle aree di sedime del tratto litoraneo del tracciato dismesso delle Ferrovie dello Stato, tra cui il tratto oggetto di realizzazione con l'intervento di che trattasi in conformità alla destinazione stabilita dalla citata legge regionale n. 5/2007, a cui riferire il vincolo ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 327/2001;

CITTÀ di ORTONA
4° Settore - Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio

Dato atto che le aree occorrenti per la realizzazione dell'opera di pubblico interesse interferiscono con aree del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e che, nello specifico, sono in fase di svolgimento formali interlocuzioni con il Gruppo R.F.I. S.p.A. Rete Ferroviaria Italiana, finalizzate alla corretta perimetrazione e alla successiva determinazione condivisa dei valori economici e delle indennità dovute;

Richiamati i seguenti atti e note, esecutivi:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 23/11/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “MasterPlan per l'Abruzzo – Delibera Cipe n. 26/2016 – Completamento della “Bike To Coast” nel Comune di Ortona;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 11/08/2023 con la quale è stato approvato l'aggiornamento al progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “MasterPlan per l'Abruzzo – Delibera Cipe n. 26/2016 – Completamento della “Bike To Coast” nel Comune di Ortona, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 27, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001;
- Comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità – art. 16 cc.4 – 10 – 12 D.P.R. 327/2001, giusto prot. comunale n. 0044666 del 14/11/2022;
- Nota Ferservizi – Ferrovie dello Stato Italiane UA 13/12/2022 Ferservizi-ZNAD\PRT\P\2022\0031583 recante: “Espropriazione immobili per l'esecuzione dei lavori di “COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI PROLUNGAMENTO DELLA “BIKE TO COAST” Comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità - Osservazioni ai sensi dell'art. 16, c. 10, D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni”, acquisita al prot. comunale n. 004884 del 14/12/2022;
- Nota Comunale prot. n. 0011812 del 20/03/2023 di riscontro alla nota Ferservizi-ZNAD\PRT\P\2022\0031583 e richiesta di concessione delle aree in comodato d'uso;
- Nota Comunale prot. n. 0036671 del 20/09/2023 recante: “(LP-15-18) MasterPlan per l'Abruzzo – Interventi di completamento della “Bike To Coast” nel Comune di Ortona. CUP: H71B18000100002. Richiesta di concessione delle aree in comodato d'uso – Sollecito per inizio dei lavori”, con la quale si chiedeva la consegna urgente delle aree per permettere l'inizio dei lavori e realizzazione dell'opera pubblica nei tempi previsti dalla linea di finanziamento;
- Verbale disposizione accordi RFI VA DISP 05/2024 – UT PESCARA del 16/01/2024 relativamente alla particella n. 2 del fg. n. 16;
- Nota Comunale prot. n. 0004040 del 26/01/2024 recante: “MasterPlan per l'Abruzzo – codice progetto ABMC-PSRA-54-05 Completamento del programma di prolungamento della “Bike To Coast” - Comune di Ortona. Richiesta di concessione delle aree in comodato d'uso – Secondo sollecito per prosecuzione dei lavori”;
- Nota Ferservizi – Ferrovie dello Stato Italiane UP 11/06/2024 Ferservizi-ZNAD.AN-PEC\PRT\P\2024\0015772 recante: “MasterPlan per l'Abruzzo. Interventi di completamento della “Bike to Coast” nel Comune di Ortona. Richiesta di concessione delle Aree. Riferimento Comune di Ortona-c_g141 – REG_UFFICIALE - 0036671 del 20/09/2023 e REG_UFFICIALE-0004040 del 26/01/2024. Invio elenco particelle e manufatti”, acquisita al prot. comunale n. 0023195 del 11/06/2024, con la quale Ferservizi ha comunicato l'elenco delle particelle e dei manufatti interessati dal progetto di cui all'oggetto;
- Verbale disposizione accordi RFI VA DISP 28/2025 – UT PESCARA del 28/10/2025 relativamente alla particella n. 2 del fg. n. 16;
- Nota Comunale prot. n. 0014703 del 25/03/2026 recante: “MasterPlan per l'Abruzzo – codice progetto ABMC-PSRA-54-05 Completamento del programma di prolungamento della “Bike To Coast” - Comune di Ortona. Richiesta di nulla-osta alla definitiva emissione del decreto di esproprio e regolarizzazione occupazioni temporanee”;

CITTÀ di ORTONA

4° Settore - Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio

- Nota RFI – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona UA 03/04/2026 RFI.DOIT.AN.ING.\Pr\P\2026\0002331 recante: “MasterPlan per l’Abruzzo – codice progetto ABMC-PSRA-54-05 – Completamento del programma di prolungamento della “Bike To Coast” nel Comune di Ortona. Richiesta di nulla-osta alla definitiva emissione del decreto di esproprio e regolarizzazione occupazioni temporanee. – Riscontro. Allegati: n.1 (Nota prot. n. RFI.DOIT.AN.INGPECA20260001288 del 25/03/2026)”, acquisita al prot. comunale n. 0014703 del 03/04/2026;
- Nota RFI – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona UA 14/05/2026 RFI.DOIT.AN.ING.\Pr\P\2026\0003316 recante: “MasterPlan per l’Abruzzo – codice progetto ABMC-PSRA-54-05 – Completamento del programma di prolungamento della “Bike To Coast” nel Comune di Ortona. Richiesta di nulla-osta alla definitiva emissione del decreto di esproprio e regolarizzazione occupazioni temporanee. – Riscontro. Allegati: n.1 (Nota prot. n. RFI.DOIT.AN.INGPECA20260001288 del 25/03/2026)”, acquisita al prot. comunale n. 0020737 del 14/05/2026;
- Nota RFI – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona UA 03/07/2026 RFI.DOIT.AN.ING\A0011\P\2026\0004517 recante: “MasterPlan per l’Abruzzo – codice progetto ABMC-PSRA-54-05 – Completamento del programma di prolungamento della “Bike To Coast” nel Comune di Ortona. Richiesta di nulla-osta alla definitiva emissione del decreto di esproprio e regolarizzazione occupazioni temporanee. – Comunicazione Valori di Mercato per cessione/occupazione aree ferroviarie Allegati: (All_MasterPlanAbruzzo)”, acquisita al prot. comunale n. 0028252 del 03/07/2026, con la quale sono state comunicate le sup. lorde da acquisire e occupare contestualmente ai valori di stima, valori e superfici da porre alla base per la definizione degli accordi di trasferimento;
- piano particellare di esproprio delle aree da acquisire;

Evidenziato che:

- la realizzazione della “Bike To Coast”, si inserisce nel più ampio intervento di potenziamento e valorizzazione della mobilità e dello sviluppo socio economico e turistico che tali misure determinano sul territorio e che, la realizzazione di tale opera è da ritenere strategica non solo per la città di Ortona, ma anche per il comprensivo costiero, più conosciuto come “Costa dei Trabocchi” e programma BiciPlan Ciclovia Adriatica di interesse strategico nazionale;
- il potenziamento e la valorizzazione del territorio sopra citato è attuato anche mediante i progetti di “Biciplan” o piano della mobilità ciclistica che promuove la ciclabilità urbana e che individua i principali percorsi ciclabili da realizzare nei centri urbani del territorio nazionale italiano, e mediante il progetto della ciclovia Adriatica che è un progetto di pista ciclabile interregionale che costeggia il litorale adriatico;
- per realizzare i lavori di cui trattasi, ritenuti di pubblico interesse e di natura strategica, per le motivazioni sopra menzionate, occorre dare urgentemente corso ai lavori, al fine di rispettare le tempistiche dettate dalla linea di finanziamento e collegare la mobilità ciclabile interregionale che costeggia il litorale adriatico, avviando le attività preliminari agli stessi, con conseguente occupazione delle aree indicate negli elaborati progettuali d’esproprio;

Tenuto conto che:

- il procedimento di definizione dell’acquisizione delle aree dell’ex tracciato ferroviario ha visto una lunga interlocuzione con le società del gruppo di Ferrovie dello Stato che in prima battuta ha evidenziato la dichiarazione di funzionalità alla linea in esercizio delle aree interessate dal progetto e per tali motivi non assoggettabili a procedure espropriative;
- per questo è stato avviato un percorso di condivisione di un protocollo d’intesa per la definizione delle modalità di cessione dei beni;
- a seguito di ulteriori confronti fra le società del gruppo di Ferrovie dello Stato è stata trasmessa la nota RFI Prot. 3316 del 14.5.2026 e successiva nota RFI 4517 del 03.7.2026 con la quale definitivamente si rilascia il nulla osta all’acquisizione in espropriazione dell’area interessata dal progetto definendo il prezzo di cessione;

CITTÀ di ORTONA
4° Settore - Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio

- risultano pertanto superate le precedenti osservazioni formulate dal Gruppo Ferrovie dello Stato circa la funzionalità ferroviaria delle aree, essendo stato successivamente rilasciato il nulla-osta all'acquisizione mediante procedura espropriativa con contestuale indicazione dei valori di riferimento.

Valutata l'urgenza consegue al definitivo perfezionamento dell'istruttoria con RFI mediante comunicazione dei valori di cessione e delle superfici interessate, nonché alla necessità di garantire l'immediata esecuzione dei lavori nel rispetto del cronoprogramma imposto dal finanziamento regionale e nazionale, il cui mancato rispetto comporterebbe il concreto rischio di revoca delle risorse assegnate."

Ritenuto pertanto di dover procedere speditamente all'occupazione d'urgenza, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 delle aree dell'ex tracciato ferroviario in quanto definito e condiviso il percorso con le società del gruppo di Ferrovie dello Stato;

Dato atto e considerato che, i lavori in corso rivestono carattere di particolare urgenza e ravvisata la necessità di emanare, senza particolari indagini e formalità, il decreto che determina, in via provvisoria, l'indennità di occupazione e di occupazione anticipata dei beni interessati, condividendo il valore proposto da RFI per l'esproprio in quanto ritenuto congruo e coerente con i beni da espropriare, come di seguito definito:

- parte della particella censita in catasto terreni al foglio 17 p.lla n. 89, per complessivi 390 mq al prezzo unitario di € 1,45/mq per un totale complessivo di 566,00 €;
- indennità di occupazione temporanea della particella censita al foglio 16 p.lla n. 1, 2 e 3 per complessivi mq 2800 al prezzo complessivo di € 338,33 per 12 mesi (pari ad un prezzo unitario annuale di occupazione di € 1,45/12);
- viene invece differito a successivo atto la determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio della galleria Ferruccio avente lunghezza di 381 ml in quanto in corso di definizione la consistenza (bene non censito in catasto e in parte di proprietà privata) e il valore proposto da Ferrovie dello Stato;

Richiamata la relazione istruttoria interna Prot. n. 28695 del 07.7.2026 che attesta la verifica di congruità del valore RFI rispetto ai valori venali di zona;

Visto in particolare, l'art. 22-bis del D.P.R. citato, in base al quale può essere disposta l'occupazione anticipata dei beni da espropriare;

Visti:

- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 22 bis;
- la Legge Regionale 30 marzo 2007 n. 5;
- la Legge Regionale 3 marzo 2010 n. 7;
- l'art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- il Decreto Sindacale n. 15 del 29/08/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore IV all'ing. Silvano Sgariglia;

Accertata la propria competenza all'emanazione del presente atto;

DECRETA

Art. 1

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

Art.2

È disposta, in favore del Comune di Ortona con sede in via Cavour n. 24, Ortona C.F. 00149620692 – l'occupazione d'urgenza e la determinazione dell'indennità provvisoria delle aree ferroviarie necessarie alla realizzazione del progetto di pubblico interesse, come riportato nei seguenti documenti:

- a) nell'Allegato A) – elaborato A6.EG6.1 rev03 elenco ditte

CITTÀ di ORTONA**4° Settore - Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio**

- b) nota Ferservizi – Ferrovie dello Stato Italiane UP 11/06/2024 Ferservizi-ZNAD.AN-PEC\PRT\P\2024\0015772 recante: “MasterPlan per l’Abruzzo. Interventi di completamento della “Bike to Coast” nel Comune di Ortona. Richiesta di concessione delle Aree. Riferimento Comune di Ortona-c_g141 – REG_UFFICIALE - 0036671 del 20/09/2023 e REG_UFFICIALE-0004040 del 26/01/2024. Invio elenco particelle e manufatti” per la realizzazione dei lavori di pubblico interesse denominati “MasterPlan per l’Abruzzo – Interventi di completamento della “Bike To Coast” nel Comune di Ortona”.

Nello specifico i beni occupati per la realizzazione dell’intervento risultano i seguenti:

- parte della particella censita in catasto terreni al foglio 17 p.lla n. 89, per complessivi 390 mq come individuata nella citata nota Ferservizi – Ferrovie dello Stato Italiane UP 11/06/2024 Ferservizi-ZNAD.AN-PEC\PRT\P\2024\0015772; tale occupazione è preordinata alla definitiva espropriazione del bene funzionale alla pista ciclopedonale in corso di realizzazione;
- galleria Ferruccio consistenza fisica e catastale da definirsi; tale occupazione risulta disposta per l’adeguamento necessario al solo transito dei mezzi d’opera per la realizzazione dell’intervento; sarà pertanto valutata al termine dei lavori e in accordo con le società del Gruppo di Ferrovie dello Stato Italiane le forme di regolarizzazione dell’acquisizione del bene;
- parte della particella censita al foglio 16 p.lla n. 2 per complessivi mq 900; tale occupazione ai soli fini del transito dei mezzi d’opera, giusto verbale disposizione accordi RFI VA DISP 05/2024 – UT PESCARA del 16/01/2024;
- parte della particella censita al foglio 16 p.lla n. 1 per complessivi mq 900; tale occupazione ai soli fini del transito dei mezzi d’opera, giusto verbale disposizione accordi RFI VA DISP 05/2024 – UT PESCARA del 16/01/2024;
- parte della particella censita al foglio 16 p.lla n. 3 per complessivi mq 1000; tale occupazione ai soli fini del transito dei mezzi d’opera, giusto verbale disposizione accordi RFI VA DISP 05/2024 – UT PESCARA del 16/01/2024;

Art.3

Di determinare in via provvisoria le indennità di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio e l’indennità di esproprio (valori delle occupazioni presunte per un anno di occupazione) come di seguito definito:

- indennità di espropriazione di parte della particella censita in catasto terreni al foglio 17 p.lla n. 89, per complessivi 390 mq al prezzo unitario di € 1,45/mq per un totale complessivo di 566,00 €;
- la determinazione dell’indennità di esproprio della galleria Ferruccio è differita in quanto la consistenza fisica e catastale del manufatto richiede ulteriori accertamenti tecnici e patrimoniali, indispensabili per una corretta quantificazione dell’indennizzo, in quanto la parte iniziale ricade su proprietà privata alienata;
- indennità di occupazione temporanea della particella censita al foglio 16 p.lla n. 1, 2 e 3 per complessivi mq 2800 (900 + 900 +1000) al prezzo complessivo di € 338,33 per 12 mesi (pari ad un prezzo unitario annuale di occupazione di € 1,45/12);

La determinazione dell’indennità di occupazione temporanea è pari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 22-bis comma 5 e art. 50, comma 1 del DPR 327/2001, ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area per ogni anno e, per ogni mese o frazione di mese, pari ad un dodicesimo di quella annua.

Art.4

L’esecuzione del presente provvedimento, ai fini dell’immissione in possesso, da effettuarsi con le modalità dell’Art. 24 del T.U.E., dovrà aver luogo nel termine di tre mesi dall’emanazione del Presente Provvedimento.

CITTÀ di ORTONA
4° Settore - Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio

Si dispone che l'uso delle aree oggetto di occupazione consentirà, in ogni caso, la transitabilità per l'intera durata dei lavori ai mezzi delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Art. 5

Che ai sensi del art. 22 bis, il decreto definitivo di esproprio dovrà essere emanato nel termine di cui all'art.13 del D.P.R. 327/2001 e precisamente entro cinque anni dall'approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 6

La ditta proprietaria che intende accettare l'indennità attribuita, potrà darne comunicazione all'Ufficio Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio – Settore IV del Comune di Ortona entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di immissione in possesso, ed avranno diritto a ricevere un acconto pari all'80% dell'indennità; a tale scopo dovranno inoltrare ai recapiti dell'autorità espropriante nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa con l'apposito modello predisposto dall'autorità espropriante denominato "dichiarazione di accettazione dell'indennità di espropriazione e di cessione volontaria dei beni" contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene.

Decorsi, senza riscontro per l'accettazione dell'indennità proposta, trenta giorni dalla data di immissione in possesso, deve intendersi come non concordata la determinazione delle indennità e quindi verrà disposto il deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle indennità provvisorie non accettate, ai sensi dell'art. 20 comma 14 del D.P.R. 327/2001, ed il procedimento continuerà con l'applicazione delle norme sancite nel T.U.E; in particolare gli espropriandi avranno la facoltà di proporre istanza di determinazione definitiva dell'indennità per mezzo di un collegio di tecnici, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., nominando un proprio tecnico di fiducia; In caso di ulteriore silenzio il Comune di Ortona procederà d'ufficio a richiedere la determinazione dell'indennità definitiva all'apposita Commissione Provinciale.

Art.7

Il pagamento del saldo avrà luogo una volta effettuato il frazionamento catastale delle aree interessate, ed individuate le superfici definitive di esproprio, con effettuazione del computo e conguaglio in fase di liquidazione del saldo dell'indennità e dopo il ricevimento della documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà dei beni, nonché la certificazione necessaria per il riconoscimento delle indennità aggiuntive e/o maggiorazioni.

Art.8

Nei trenta giorni successivi la redazione dello stato di consistenza e della contestuale immissione in possesso, i proprietari, anche nel caso di non condivisione della indennità offerta, potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

A seguito della presentazione delle osservazioni, il Comune di Ortona si riserva di assumere i provvedimenti conseguenti rideterminando se del caso l'indennità provvisoria.

Art.9

Le indennità determinate nel presente decreto possono essere soggette a ritenute del 20%, ai sensi di quanto disposto dall'art.35 del D.P.R. 327/2001, qualora le aree interessate dall'esproprio siano incluse all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.M. 2 aprile 1968 in favore dei soggetti non esercitanti un'impresa commerciale.

Art.10

Sono parte integrante e sostanziale del presente decreto i seguenti documenti allegati:

- Allegato A) – elaborato A6.EG6.1 rev03 – elenco ditte ed indennità provvisorie;
- Nota Ferservizi – Ferrovie dello Stato Italiane UP 11/06/2024 Ferservizi-ZNAD.AN-PEC\PRT\P\2024\0015772;
- Nota RFI – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona UA 03/07/2026 RFI.DOIT.AN.ING\A0011\P\2026\0004517.

CITTÀ di ORTONA
4° Settore - Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio

AVVISA

(esecuzione del decreto)

- Che il presente decreto sarà eseguito tramite verbalizzazione dello stato di consistenza e contestuale immissione in possesso da parte dell'autorità espropriante, **che avverrà il giorno 14 mese Luglio dalle ore 09:00, in prossimità dei beni da occupare e/o espropriare all'ingresso sud della galleria "Punta Longa" pista ciclabile.**
- Le ditte intestatarie sono invitate ad essere presenti alle operazioni, al fine di constatare lo stato effettivo degli immobili all'atto dell'immissione in possesso.
- Si fa presente in ogni modo che in caso di assenza delle ditte intestatarie, si procederà ugualmente alle operazioni di cui sopra e il relativo verbale sarà sottoscritto da due testimoni.
- Al contraddittorio sono ammessi anche gli eventuali fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti.

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Online del Comune di Ortona, e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- che il presente decreto venga notificato nei modi di legge alle ditte catastalmente intestatarie;
- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per il compimento dei successivi adempimenti;
- che tutte le comunicazioni indirizzate dagli interessati dovranno essere inviate alla **Comune di Ortona – Settore IV Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio** con le seguenti modalità:
 - tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.ortona.ch.it;
 - tramite raccomandata A/R all'indirizzo: Via Cavour n. 24 – 66026 – Ortona (Ch);
 - tramite consegna a mano presso la sede del Comune di Ortona ubicata in via Cavour, 66026 – Ortona c/o l'Ufficio Protocollo al piano rialzato – edificio mercato coperto.

COMUNICA

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo nel termine di 60 giorni dalla notifica o dell'avvenuta conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione dell'indennità ai sensi degli artt. 53 e 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
- che ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679 il trattamento dei dati viene effettuato esclusivamente con la finalità di dare corso alle procedure espropriative, sia con modalità cartacee che informatiche.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Silvano Sgariglia



*Settore Ambiente e Territorio -
Servizio Pianificazione Strategica e della Mobilità*

AVVISO DI APPROVAZIONE

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 70 DEL 11/06/2026

OGGETTO: VARIAZIONE AL PRG EX ART. 33 DELLA LEGGE REGIONALE N. 18/83 SS.MM.II. “NORME PER LA CONSERVAZIONE, TUTELA, TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO”.

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO CHE

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 11/06/2026, esecutiva in data 24/06/2026, è stata approvata, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della L.R. n. 18/83 ss.mm.ii., la Variazione al PRG vigente;
- la Deliberazione e i relativi elaborati allegati sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e sono consultabili al seguente indirizzo:
<https://www.comune.pescara.it/approfondimenti/urbanistica/variazione-al-prg-ex-art-33-della-legge-regionale-n-18-83-ss-mm-ii/>

IL DIRIGENTE

Arch. Emilia Fino

COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI E.R.P.

art. 7 L.R. 96/96 presso l'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Lanciano

GRADUATORIA DEFINITIVA Bando del 17.07.2024 - COMUNE DI GISSI		Condizioni soggettive art. 8 - A							Condizioni oggettive art. 8 - B						
n.	RICHIEDENTE (n.prot. richiesta)	Reddito art. 21 L.457/78	Nucleo familiare	Anziani	Famiglie di nuova formazione	Per presenza handicap	Emigrati e profughi	Punti max 5	Abitazioni in baracche, stalle	Coabitazione unico alloggio più nc. fam.,	Alloggio sovraffollato	Alloggio antigenico	Sfratto o rilascio	Punti max 9	TOTALE
		A1	A2	A3	A4	A5	A6		B1.1	B1.2	B2	B3	B4		
1	Prot.n. 8562 del 28/08/2024	2	1					3							3
	Prot.n. 8852 del 05/09/2024	Esclusa per mancanza requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett. b-bis) della Legge Regionale n. 96/96 e s.m.i.													ESCLUSO
	Prot.n. 7768 del 31/07/2024	Esclusa per mancanza requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) della Legge Regionale n. 96/96 e s.m.i.													ESCLUSA
	Prot.n. 8966 del 10/09/2024	Esclusa per mancanza requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) della Legge Regionale n. 96/96 e s.m.i.													ESCLUSA
	Prot.n. 9167 del 16/09/2024	Esclusa per mancanza requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) della Legge Regionale n. 96/96 e s.m.i.													ESCLUSO
	Prot.n. 9236 del 17/09/2024	Esclusa domanda pervenuta fuori termina													ESCLUSA

La presente graduatoria definitiva è stata approvata da questa Commissione nella seduta del 24 Settembre 2025

Lanciano, li 24/09/2025

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Alessandro Bevilacqua

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

AVVISO

Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, ai sensi dell'articolo 68, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha proposto l'aggiornamento del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di rilievo regionale dell'Abruzzo e del bacino interregionale del Fiume Sangro emanando i seguenti decreti di proposta di aggiornamento:

- **D.S. n. 119 del 18.06.2026 - Comune di Lanciano (CH)**
- **D.S. n. 120 del 18.06.2026 - Comune di Pennapiedimonte (CH)**

pubblicati integralmente nel sito *web* dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale ai seguenti link:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1202633&IdDelibere=3205

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1202633&IdDelibere=3206

e ne viene trasmessa copia alla Regione Abruzzo, alla Provincia di Chieti e ai Comuni territorialmente interessati.

È possibile consultare le nuove mappe di pericolosità e/o rischio e la relazione tecnica sul portale *webGIS* dell'Autorità al seguente *link*:

<https://webgis.abdac.it/portal/apps/experiencebuilder/experience/?id=c59f7b386ca24729852cf2dcf8e2f936>

selezionando nel Layer mappa **"11. Proposte di aggiornamento PAI"** e poi selezionando e quindi la voce **"Strati in modifica"**.

Nelle aree oggetto di nuova perimetrazione o classificazione sono adottate, ai sensi dell'articolo 68, comma 4-*ter*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, misure di salvaguardia immediatamente vincolanti, con efficacia dalla data di pubblicazione dell'avviso per estratto del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Le misure di salvaguardia di cui al comma 3 restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del Piano di cui al citato articolo 68, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Per trenta giorni decorrenti dalla data della pubblicazione dell'avviso per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, la documentazione relativa alla proposta di aggiornamento è disponibile per la consultazione del pubblico presso le sedi dell'Autorità di bacino distrettuale

dell'Appennino centrale e degli enti territoriali di cui al comma 2, nonché sul sito istituzionale dell'Autorità.

Entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della pubblicazione dell'avviso per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, possono essere presentate osservazioni alla presente proposta di aggiornamento del PAI di cui all'articolo 1, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, da inviare tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.autoritadistrettoac.it.

Il Segretario generale
Prof. Ing. Marco Casini

AVVISO DI AVVENUTO PERFEZIONAMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO**PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.8 COMMA 5 DEL D.LGS.190/2024**

Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza nominale 9,598 MW e relative opere di connessione, da ubicarsi nel comune di Avezzano (AQ) in area industriale

Il sottoscritto Emanuele Mainardi, in qualità di Legale Rappresentante della società ARAP ENERGIA AV2 SRL, con sede legale in Cepagatti Prov. PE Cap 65012 via Nazionale SS602Km 51+355 s.n. Frazione: Villanova - Partita Iva 02438200681, Codice Fiscale 02438200681,

COMUNICA

- che in data 18/12/2025 la società ARAP ENERGIA AV2 Srl ha presentato istanza di P.A.S. al SUAP di Avezzano ID: 2175, Codice Pratica: 02438200681-05122025-1100, protocollo SUAP REP_PROV_AQ/AQ-SUPRO/0156379 del 18/12/2025 per il progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
- che con Determinazione del dirigente N° 649 del 12/05/2026 il Comune di Avezzano ha concluso il relativo procedimento con giudizio favorevole;
- il progetto era già stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità a V.I.A, conclusa con Giudizio Favorevole all'esclusione dalla procedura di V.I.A. n. 4631 del 17/07/2025;
- che l'impianto fotovoltaico avrà una superficie di circa 10 ettari e sarà ubicato in comune di Avezzano (AQ). I terreni ricadono all'interno della porzione di Area Industriale compresa tra Via Trara ad est, Via Alessandro Volta a Sud, Strada interna da PRG ad Ovest e terreni privati a Nord e sarà connesso alla rete di e-distribuzione mediante elettrodotto interrato fino alla cabina primaria AT/MT Avezzano;
- tutti gli elaborati tecnici ed amministrativi relativi all'iniziativa sono consultabili presso la sede del Comune di Avezzano in Piazza della Repubblica n.8.

Pescara, 30/06/2026

ARAP ENERGIA AV2 SRL

Emanuele Mainardi

Emanuele
Mainardi

30.06.2026

10:31:20

GMT+02:00



Comunicazione ai sensi dell'art. 6 comma 7-bis del D.Lgs 28/2011 – ai sensi della DGR n. 244 del 22 marzo 2010

La scrivente società Vetreria Vagnoni Srl, con sede legale in Via Cupa snc – 64021 Giulianova (TE), P.IVA – 00809660673, iscritta alla Camera di Commercio di Teramo, PEC: vetreriavagnoni@pec.it, in persona del legale rappresentante Sig Vagnoni Tommaso,

PREMESSO

- che in data 25/05/2026 è stata presentata la Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) allo Sportello Unico Attività Produttive, acquisita al protocollo del Comune di Colonnella al n. 48367 del 25/05/2026;

RENDE NOTO

Ai sensi dell'art. 6 comma 7-bis del D.Lgs 28/2011 e ss.mm.i e della DGR 244 del 22/03/2010, linee guida per il corretto inserimento degli impianti fotovoltaici a terra in Abruzzo, della presentazione di istanza Procedura Abilitativa Semplificata presentata dalla società Vetreria Vagnoni Srl al Comune di Colonnella (TE) in data 25/05/2026, protocollo SUAP 48367 per un progetto di realizzazione ed esercizio di impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 750kW, la rete di connessione alla rete di E-distribuzione Spa, la posa in opera di una cabina di trasformazione in C.A.V. con vasca e una cabina di interfacciamento e consegna sempre in c.a.v. con vasca nel Comune di Colonnella (TE) in Via Delle Fontanelle snc, nei terreni distinti catastalmente al foglio 29 mappale 86.

Considerato che il Comune di Colonnella (TE) non ha rilasciato la determina di PAS né altri pareri, è ragionevole ritenere che il procedimento si sia concluso per silenzio – assenso, come previsto dall'art. 6, comma 4 del D.Lgs. 28/2011.

La documentazione inerente al procedimento PAS rimane a disposizione presso la scrivente società e inoltrata attraverso il SUAP del Comune di Colonnella (TE).

Il presente provvedimento di rende pubblico, in osservanza di quanto previsto dall'art. 6, comma 7-bis, del D.LGS 28/2011 al fine di attestare la sussistenza del titolo abilitativo.

Colonnella, 07/07/2026

Vagnoni Tommaso

Il Legale Rappresentante



Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.
B.U.R.A.T

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it